

## ALLEGATO I A

| Documento di notifica per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti  |  |
|---|--|
| <p>1. Esportatore-notificatore N. di registrazione:</p> <p>Nome:</p> <p>Indirizzo:</p> <p>Persona da contattare:</p> <p>Tel. Fax</p> <p>E-mail:</p>   | <p>3. Notifica n.:</p> <p> Oggetto della notifica</p> <p>A. i) Spedizione unica: <input type="checkbox"/></p> <p>(ii) Spedizione multipla: <input type="checkbox"/></p> <p>B.(i) Smaltimento (1): <input type="checkbox"/></p> <p>(ii) Recupero: <input type="checkbox"/></p> <p>C. Impianto di recupero titolare di autorizzazione preventiva (2);(3) Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>   |
| <p>2. Importatore - destinatario N. di registrazione:</p> <p>Nome:</p> <p>Indirizzo:</p> <p>Persona da contattare:</p> <p>Tel. Fax</p> <p>E-mail:</p>   | <p>4. Numero totale di spedizioni previste:</p> <p>5. Quantitativo totale previsto (4):</p> <p>Tonnellate (Mg):</p> <p>m<sup>3</sup>:</p> <p>6. Durata prevista della(e) spedizione(i) (4):</p> <p>Prima partenza: Ultima partenza:</p> <p>7. Tipo(i) di imballaggio (5):</p> <p>Prescrizioni particolari per la movimentazione Si: <input type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/></p> <p>11. Operazione(i) di smaltimento/recupero (2)</p>   |
| <p>8. Vettore(i) previsto(i) n. di registrazione:</p> <p>Nome (7):</p> <p>Indirizzo:</p> <p>Persona da contattare:</p> <p>Tel. Fax</p> <p>E-mail:</p> <p>Mezzi di trasporto (5):</p>  | <p>Codice D/Codice R (5):</p> <p>Tecnica utilizzata (6):</p> <p>Motivo dell'esportazione (1);(6):</p> <p>12. Denominazione e composizione dei rifiuti (6):</p>   |
| <p>9. Generatore(i) - produttore(i) dei rifiuti (1);(7);(8) N. di registrazione:</p> <p>Nome:</p> <p>Indirizzo:</p> <p>Persona da contattare:</p> <p>Tel. Fax</p> <p>E-mail:</p> <p>Luogo e processo di produzione (6)</p>  | <p>13. Caratteristiche fisiche (5):</p> <p>14. Identificazione dei rifiuti (indicare i codici pertinenti)</p> <p>i) Convenzione di Basilea, allegato VIII (o IX se applicabile):</p> <p>ii) Codice OCSE (se diverso da i):</p> <p>iii) Elenco UE dei rifiuti:</p> <p>iv) Codice nazionale nel paese di esportazione:</p> <p>v) Codice nazionale nel paese di importazione:</p> <p>vi) Altro (specificare):</p> <p>vii) Codice Y:</p> <p>viii) Codice H (5):</p> <p>ix) Classe ONU (5):</p> <p>x) Numero ONU:</p> <p>xi) Denominazione ONU:</p> <p>xii) Codice(i) doganale(i) (SA):</p> |
| <p>10. Impianto di smaltimento (2): <input type="checkbox"/> o impianto di recupero (2): <input type="checkbox"/></p> <p>N. di registrazione:</p> <p>Nome:</p> <p>Indirizzo:</p> <p>Persona da contattare:</p> <p>Tel. Fax</p> <p>E-mail:</p> <p>Luogo effettivo di smaltimento/recupero:</p> |  |

|  |   |   |                                      |
|--|---|---|--------------------------------------|
| 15. (a) Paesi/Stati interessati, b) eventuale numero di codice delle autorità competenti, c) luoghi specifici di uscita o di entrata (valico di confine o porto)   |   |   |                                      |
| Stato di esportazione - spedizione   | Stato(i) di transito (entrata e uscita) |   | Stato di importazione - destinazione |
| a)   |   |   |                                      |
| b)   |   |   |                                      |
| c)   |   |   |                                      |
| 16. Uffici doganali di entrata e/o uscita e/o esportazione (Unione europea):   |   | Entrata: Uscita:  | Esportazione:                        |
| 17. Dichiarazione dell'esportatore - notificatore - generatore - produttore:<br>Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete e esatte. Dichiaro inoltre che sono stati assunti gli obblighi contrattuali scritti imposti dalla legge e che sono (o saranno) in vigore le assicurazioni e le garanzie finanziarie richieste per i movimenti transfrontalieri. |   |   |                                      |
| Nome dell'esportatore - notificatore: Data: Firma:   |   |   | 18. Numero degli allegati            |
| Nome del generatore - produttore: Data: Firma:   |   |   |                                      |
| <b>RISERVATO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI</b>  |   |   |                                      |
| 19. Avviso di ricevimento emesso dall'autorità competente dei paesi di importazione-destinazione/transito (1)/esportazione-spedizione (9):   |   | 20. Autorizzazione scritta (1);(8) al movimento rilasciata dall'autorità competente di (paese):                 |                                      |
| Paese:   |   | Autorizzazione rilasciata il:   |                                      |
| Data di ricevimento della notifica:  |   | Autorizzazione valida da: a:  |                                      |
| Data della conferma di ricevimento:  |   | Condizioni specifiche: No: <input type="checkbox"/> Se si compilare la casella 21 (6): <input type="checkbox"/> |                                      |
| Denominazione dell'autorità competente:  |   | Denominazione dell'autorità competente:   |                                      |
| Timbro e/o firma:  |   | Timbro e/o firma:   |                                      |
| 21. Condizioni specifiche relative all'autorizzazione del documento di movimento o ragioni dell'obiezione  |   |   |                                      |
| (1) Richiesto dalla convenzione di Basilea.  |   | (5) Cfr. l'elenco delle abbreviazioni e codici nella pagina seguente.   |                                      |
| (2) In caso di operazioni R12/R13 o D13-D15, aggiungere le informazioni corrispondenti sulle successive operazioni R12/R13 o D13-D15 o R1-R11 o D1-D12 e sugli impianti in cui saranno effettuate le successive operazioni R1-R11 o D1-D12 se richiesto.   |   | (6) Aggiungere informazioni più dettagliate se necessario.  |                                      |
| (3) Da compilare per i movimenti nella zona OCSE e solo nei casi di cui al punto B ii).  |   | (7) Aggiungere un elenco se più di un oggetto.  |                                      |
| (4) Allegare un elenco dettagliato in caso di spedizioni multiple.   |   | (8) Se prescritto dalla normativa nazionale.  |                                      |
|  |   | (9) Se del caso ai sensi della decisione OCSE.  |                                      |

## Elenco delle abbreviazioni e dei codici usati nel documento di notifica

|  |  |
|--|--|
| OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (casella 11) |  |
| D1                                     | Deposito sul o nel suolo (ad esempio in discarica ecc.)  |
| D2                                     | Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli ecc.)  |
| D3                                     | Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche, naturali ecc.)  |
| D4                                     | Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune ecc.)  |
| D5                                     | Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)  |
| D6                                     | Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione   |
| D7                                     | Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino  |
| D8                                     | Trattamento biologico non specificato altrove nel presente elenco, che dia origine a composti o miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti che figurano nel presente elenco   |
| D9                                     | Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente elenco, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti che figurano nel presente elenco (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione ecc.) |
| D10                                    | Incenerimento a terra  |
| D11                                    | Incenerimento in mare  |
| D12                                    | Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera ecc.)   |
| D13                                    | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni che figurano nel presente elenco  |
| D14                                    | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni che figurano nel presente elenco   |
| D15                                    | Deposito prima di una delle operazioni indicate nel presente elenco  |
| OPERAZIONI DI RECUPERO (casella 11)    |  |
| R1                                     | Uso come combustibile (ad esclusione dell'incenerimento diretto) o come altro mezzo per produrre energia (Basilea/OCSE) – Uso principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (UE)  |
| R2                                     | Recupero/rigenerazione dei solventi  |
| R3                                     | Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi   |
| R4                                     | Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici  |
| R5                                     | Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche   |
| R6                                     | Rigenerazione degli acidi o delle basi   |
| R7                                     | Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti   |
| R8                                     | Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori  |
| R9                                     | Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli   |
| R10                                    | Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia   |
| R11                                    | Utilizzo di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10  |
| R12                                    | Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11   |
| R13                                    | Messa in riserva di materiali per sottoporli a una delle operazioni che figurano nella presente lista.   |

| TIPI DI IMBALLAGGIO (casella 7)             | CODICE H e CLASSE ONU (casella 14) |          |  |
|---|------------------------------------|----------|--|
|   | Classe ONU                         | Codice H | Caratteristiche  |
| 1. Fusto                                    | 1                                  | H1       | Esplosivo  |
| 2. Barile di legno                          | 3                                  | H3       | Materie liquide infiammabili   |
| 3. Tanica                                   | 4.1.                               | H4.1     | Solidi infiammabili  |
| 4. Riquadro                                 | 4.2.                               | H4.2     | Sostanze o rifiuti suscettibili di combustione spontanea   |
| 5. Sacco                                    | 4.3.                               | H4.3     | Sostanze o rifiuti che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili  |
| 6. Imballaggio composito                    | 5.1.                               | H5.1     | Ossidanti  |
| 7. Contenitore a pressione                  | 5.2.                               | H5.2     | Perossidi organici   |
| 8. Alla rinfusa                             | 6.1.                               | H6.1     | Sostanze tossiche (effetti acuti)  |
| 9. Balla                                    | 6.2.                               | H6.2     | Sostanze infette   |
| 10. Altro (specificare)                     | 8                                  | H8       | Corrosivi  |
| <b>MEZZI DI TRASPORTO (casella 8)</b>       | 9                                  | H10      | Rilascio di gas tossici a contatto con l'aria o con l'acqua  |
| R = su strada                               | 9                                  | H11      | Sostanze tossiche (effetti ritardati o cronici)  |
| T = per ferrovia                            | 9                                  | H12      | Sostanze ecotossiche   |
| S = via mare                                | 9                                  | H13      | Sostanze capaci, in qualunque modo, di produrre dopo lo smaltimento altre sostanze (ad esempio prodotti di lisciviazione) che possiedono almeno una delle proprietà di cui sopra |
| A = per via aerea                           |                                    |          |  |
| W = per idrovia interna                     |                                    |          |  |
| <b>CARATTERISTICHE FISICHE (casella 13)</b> |                                    |          |  |
| 1. In polvere o pulverulenti                |                                    |          |  |
| 2. Solidi                                   |                                    |          |  |
| 3. Vischiosi o sciropposi                   |                                    |          |  |
| 4. Fangosi                                  |                                    |          |  |
| 5. Liquidi                                  |                                    |          |  |
| 6. Gassosi                                  |                                    |          |  |
| 7. Altro (specificare)                      |                                    |          |  |

Altre informazioni, riguardanti in particolare il codice di identificazione (casella 14), ossia i codici dei rifiuti di cui agli allegati VIII e IX della convenzione di Basilea, i codici OCSE e i codici Y, possono essere reperite nel manuale d'istruzioni ottenibile dall'OCSE e dal segretariato della convenzione di Basilea.

## ALLEGATO I B

| Documento di movimento per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti   |   |  |
|---|---|--|
| 1. Corrispondente alla notifica n:  |   | 2. Numero di serie della spedizione/numero complessivo di spedizioni: /  |
|   |   | 2a. Numero di identificazione del container se applicabile   |
| 3. Esportatore - notificatore<br>Nome:<br>Indirizzo:<br><br>Persona da contattare:<br>Tel. Fax<br>E-mail:   | N. di registrazione:  | 4. Importatore-destinatario<br>Nome:<br>Indirizzo:<br><br>Persona da contattare<br>Tel. Fax<br>E-mail:   |
| 5. Quantitativo Tonnellate<br>tonnellate (Mg):  | m <sup>3</sup> :  | 6 Data effettiva della spedizione:   |
| 7. Condizionamento Tipo(i) (1):<br>Prescrizioni particolari per la movimentazione: (2)  |   |  |
| Si: <input type="checkbox"/>  |   | Numero di colli:<br>No: <input type="checkbox"/>   |
| 8.a) Primo vettore (3):<br>N. di registrazione:<br>Nome:<br>Indirizzo:<br>Tel.<br><br>E-mail:   | 8.b) secondo vettore:<br>N. di registrazione:<br>Nome:<br>Indirizzo:<br>Tel.<br><br>E-mail: | 8.c) Ultimo vettore:<br>N. di registrazione:<br>Nome:<br>Indirizzo:<br>Tel.<br><br>E-mail:   |
| ----- Da completare a cura del rappresentante dei vettori -----   |   |  |
| Mezzi di trasporto (1):<br>Data della presa in carico:<br>Firma:  |   | Più di tre vettori (2) <input type="checkbox"/>  |
| Mezzi di trasporto (1):<br>Data della presa in carico:<br>Firma:  |   | Mezzi di trasporto (1):<br>Data della presa in carico:<br>Firma:   |
| 9. Generatore(i)-produttore(i) dei rifiuti (4);(5);(6):<br>N. di registrazione:<br>Nome:<br>Indirizzo:<br>Persona da contattare:<br>Tel. Fax<br>E-mail:<br>Luogo di generazione (2):  |   | 12. Denominazione e composizione dei rifiuti (2):  |
| 10. Impianto di smaltimento <input type="checkbox"/> o impianto di recupero <input type="checkbox"/><br>N. di registrazione:<br>Nome:<br>Indirizzo:<br><br>Persona da contattare:<br>Tel. Fax<br>E-mail:<br>Luogo effettivo di smaltimento/recupero (2) |   | 13. Caratteristiche fisiche (1):   |
| 11. Operazione(i) di smaltimento/recupero<br>Codice<br>D/Codice R (1):  |   | 14. Identificazione dei rifiuti (indicare i codici pertinenti)<br>i) Convenzione di Basilea, allegato VIII (o IX se applicabile):<br>ii) Codice OCSE (se diverso da i)];<br>iii) Elenco UE dei rifiuti:<br>iv) Codice nazionale nel paese di esportazione:<br>v) Codice nazionale nel paese di importazione:<br>vi) Altro (specificare):<br>vii) Codice Y:<br>viii) Codice H (1):<br>ix) Classe ONU (1):<br>x) Numero ONU:<br>xi) Denominazione ONU:<br>xii) Codice(i) doganale(i) (SA): |

|   |             |   |
|---|-------------|---|
| 15. Dichiarazione dell'esportatore - notificatore/generatore - produttore:<br>Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete ed esatte. Dichiaro inoltre che sono stati assunti gli obblighi contrattuali scritti imposti dalla legge, che sono in vigore le assicurazioni o le garanzie finanziarie richieste per i movimenti transfrontalieri e che sono state ricevute tutte le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti dei paesi interessati.<br>Nome: _____ Data: _____ Firma: _____ |             |   |
| 16. Da compilare a cura di chiunque sia coinvolto nel movimento transfrontaliero qualora siano richieste informazioni aggiuntive  |             |   |
| 17. La spedizione è stata ricevuta dall'importatore-destinatario (se non si tratta di un impianto):   |             |   |
| Nome: _____   | Data: _____ | Firma: _____  |
| <b>DA COMPILARE A CURA DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO/IMPIANTO DI RECUPERO</b>  |             |   |
| 18. La spedizione è stata ricevuta dall'impianto di smaltimento <input type="checkbox"/> o dall'impianto di recupero <input type="checkbox"/><br>Data di ricevimento: _____ Accettata: <input type="checkbox"/> Respinta*: <input type="checkbox"/><br>Quantitativo ricevuto: _____ Tonnellate (Mg): _____ m <sup>3</sup> : _____<br>Data approssimativa di smaltimento/recupero: _____<br>Operazione di smaltimento/recupero (1): _____<br>Data: _____<br>Nome: _____<br>Firma: _____                            |             | 19. Dichiaro che lo smaltimento/recupero dei rifiuti di cui sopra è stato effettuato.<br>Quantitativo preparato per il riutilizzo o riciclato: _____<br>Quantitativo recuperato in altro modo: _____<br>Quantitativo smaltito: _____<br>Data: _____<br>Nome: _____<br>Forma e timbro: _____ |

(1) Cfr. l'elenco delle abbreviazioni e codici nella pagina seguente.

(2) Aggiungere informazioni più dettagliate se necessario.

(3) Se i vettori sono più di tre, allegare informazioni come richiesto alla casella 8 (a,b,c).

(4) Richiesto dalla convenzione di Basilea.

(5) Aggiungere un elenco se più di un soggetto.

(6) Se prescritto dalla normativa nazionale.

| RISERVATO AGLI UFFICI DOGANALI (se prescritto dalla normativa nazionale)   |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>20. PAESE DI ESPORTAZIONE-SPEDIZIONE O UFFICIO DOGANALE DI USCITA</b><br>I rifiuti descritti nel presente documento di movimento sono usciti dal paese il:<br>Firma:<br>Timbro: |  | <b>21. PAESE DI IMPORTAZIONE-DESTINAZIONE O UFFICIO DOGANALE DI ENTRATA</b><br>I rifiuti descritti nel presente documento di movimento sono entrati nel paese il:<br>Firma:<br>Timbro: |  |
| <b>22. TIMBRI DEGLI UFFICI DOGANALI DEI PAESI DI TRANSITO</b>  |  |  |  |
| Nome del paese:<br>Entrata:  |  | Nome del paese:<br>Entrata:  |  |
| Uscita:  |  | Uscita:  |  |
| Nome del paese:<br>Entrata:  |  | Nome del paese:<br>Entrata:  |  |
| Uscita:  |  | Uscita:  |  |

## Elenco delle abbreviazioni e dei codici usati nel documento di movimento

| OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (casella 11)   | OPERAZIONI DI RECUPERO (casella 11)  |
|--|--|
| D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio in discarica ecc.)   | R1 Uso come combustibile (ad esclusione dell'incenerimento diretto) o come altro mezzo per produrre energia (Basilea/OCSE) – Uso principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (UE) |
| D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli ecc.)   | R2 Recupero/rigenerazione dei solventi   |
| D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni di rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali ecc.)   | R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi  |
| D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune ecc.)   | R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici   |
| D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)   | R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche  |
| D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione  | R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi  |
| D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino   | R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti  |
| D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente elenco, che dia origine a composti o miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti che figurano nel presente elenco  | R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori   |
| D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente elenco, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti che figurano nel presente elenco (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione) | R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli  |
| D10 Incenerimento a terra  | R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia   |
| D11 Incenerimento in mare  | R11 Utilizzo di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10  |
| D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera ecc.)   | R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11   |
| D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni che figurano nel presente elenco  | R13 Messa in riserva di materiali per sottoporli a una delle operazioni che figurano nel presente elenco   |
| D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni che figurano nel presente elenco   |  |
| D15 Deposito prima di una delle operazioni indicate nel presente elenco  |  |

| <b>TIPI DI IMBALLAGGIO (casella 7)</b><br>1. Fusto<br>2. Barile di legno<br>3. Tanica<br>4. Riquadro<br>5. Sacco<br>6. Imballaggio composito<br>7. Contenitore a pressione<br>8. Alla rinfusa<br>9. Balla<br>10. Altro (specificare)     | <b>CODICE H e CLASSE ONU (casella 14)</b><br><table border="0"> <thead> <tr> <th>Classe ONU</th> <th>Codice H</th> <th>Caratteristiche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>H1</td> <td>Esplosivo</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>H3</td> <td>Materie liquide infiammabili</td> </tr> <tr> <td>4.1.</td> <td>H4.1</td> <td>Solidi infiammabili</td> </tr> <tr> <td>4.2.</td> <td>H4.2</td> <td>Sostanze o rifiuti suscettibili di combustione spontanea</td> </tr> <tr> <td>4.3.</td> <td>H4.3</td> <td>Sostanze o rifiuti che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili</td> </tr> <tr> <td>5.1.</td> <td>H5.1</td> <td>Ossidanti</td> </tr> <tr> <td>5.2.</td> <td></td> <td>Perossidi organici</td> </tr> <tr> <td>6.1.</td> <td>H6.1</td> <td>Sostanze tossiche (effetti acuti)</td> </tr> <tr> <td>6.2.</td> <td>H6.2</td> <td>Sostanze infette</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td>Corrosivi</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>H10</td> <td>Rilascio di gas tossici a contatto con l'aria o con l'acqua</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>H11</td> <td>Sostanze tossiche (effetti ritardati o cronici)</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>H12</td> <td>Sostanze ecotossiche</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>H13</td> <td>Sostanze capaci, in qualunque modo, di produrre dopo lo smaltimento altre sostanze (ad esempio prodotti di lisciviazione) che possiedono almeno una delle proprietà di cui sopra</td> </tr> </tbody> </table> | Classe ONU   | Codice H | Caratteristiche | 1 | H1 | Esplosivo | 3 | H3 | Materie liquide infiammabili | 4.1. | H4.1 | Solidi infiammabili | 4.2. | H4.2 | Sostanze o rifiuti suscettibili di combustione spontanea | 4.3. | H4.3 | Sostanze o rifiuti che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili | 5.1. | H5.1 | Ossidanti | 5.2. |  | Perossidi organici | 6.1. | H6.1 | Sostanze tossiche (effetti acuti) | 6.2. | H6.2 | Sostanze infette | 8 |  | Corrosivi | 9 | H10 | Rilascio di gas tossici a contatto con l'aria o con l'acqua | 9 | H11 | Sostanze tossiche (effetti ritardati o cronici) | 9 | H12 | Sostanze ecotossiche | 9 | H13 | Sostanze capaci, in qualunque modo, di produrre dopo lo smaltimento altre sostanze (ad esempio prodotti di lisciviazione) che possiedono almeno una delle proprietà di cui sopra |
|--|---|--|----------|-----------------|---|----|-----------|---|----|------------------------------|------|------|---------------------|------|------|--|------|------|---|------|------|-----------|------|--|--------------------|------|------|-----------------------------------|------|------|------------------|---|--|-----------|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|----------------------|---|-----|--|
| Classe ONU   | Codice H  | Caratteristiche  |          |                 |   |    |           |   |    |                              |      |      |                     |      |      |  |      |      |   |      |      |           |      |  |                    |      |      |                                   |      |      |                  |   |  |           |   |     |   |   |     |   |   |     |                      |   |     |  |
| 1  | H1  | Esplosivo  |          |                 |   |    |           |   |    |                              |      |      |                     |      |      |  |      |      |   |      |      |           |      |  |                    |      |      |                                   |      |      |                  |   |  |           |   |     |   |   |     |   |   |     |                      |   |     |  |
| 3  | H3  | Materie liquide infiammabili   |          |                 |   |    |           |   |    |                              |      |      |                     |      |      |  |      |      |   |      |      |           |      |  |                    |      |      |                                   |      |      |                  |   |  |           |   |     |   |   |     |   |   |     |                      |   |     |  |
| 4.1.   | H4.1  | Solidi infiammabili  |          |                 |   |    |           |   |    |                              |      |      |                     |      |      |  |      |      |   |      |      |           |      |  |                    |      |      |                                   |      |      |                  |   |  |           |   |     |   |   |     |   |   |     |                      |   |     |  |
| 4.2.   | H4.2  | Sostanze o rifiuti suscettibili di combustione spontanea   |          |                 |   |    |           |   |    |                              |      |      |                     |      |      |  |      |      |   |      |      |           |      |  |                    |      |      |                                   |      |      |                  |   |  |           |   |     |   |   |     |   |   |     |                      |   |     |  |
| 4.3.   | H4.3  | Sostanze o rifiuti che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili  |          |                 |   |    |           |   |    |                              |      |      |                     |      |      |  |      |      |   |      |      |           |      |  |                    |      |      |                                   |      |      |                  |   |  |           |   |     |   |   |     |   |   |     |                      |   |     |  |
| 5.1.   | H5.1  | Ossidanti  |          |                 |   |    |           |   |    |                              |      |      |                     |      |      |  |      |      |   |      |      |           |      |  |                    |      |      |                                   |      |      |                  |   |  |           |   |     |   |   |     |   |   |     |                      |   |     |  |
| 5.2.   |   | Perossidi organici   |          |                 |   |    |           |   |    |                              |      |      |                     |      |      |  |      |      |   |      |      |           |      |  |                    |      |      |                                   |      |      |                  |   |  |           |   |     |   |   |     |   |   |     |                      |   |     |  |
| 6.1.   | H6.1  | Sostanze tossiche (effetti acuti)  |          |                 |   |    |           |   |    |                              |      |      |                     |      |      |  |      |      |   |      |      |           |      |  |                    |      |      |                                   |      |      |                  |   |  |           |   |     |   |   |     |   |   |     |                      |   |     |  |
| 6.2.   | H6.2  | Sostanze infette   |          |                 |   |    |           |   |    |                              |      |      |                     |      |      |  |      |      |   |      |      |           |      |  |                    |      |      |                                   |      |      |                  |   |  |           |   |     |   |   |     |   |   |     |                      |   |     |  |
| 8  |   | Corrosivi  |          |                 |   |    |           |   |    |                              |      |      |                     |      |      |  |      |      |   |      |      |           |      |  |                    |      |      |                                   |      |      |                  |   |  |           |   |     |   |   |     |   |   |     |                      |   |     |  |
| 9  | H10   | Rilascio di gas tossici a contatto con l'aria o con l'acqua  |          |                 |   |    |           |   |    |                              |      |      |                     |      |      |  |      |      |   |      |      |           |      |  |                    |      |      |                                   |      |      |                  |   |  |           |   |     |   |   |     |   |   |     |                      |   |     |  |
| 9  | H11   | Sostanze tossiche (effetti ritardati o cronici)  |          |                 |   |    |           |   |    |                              |      |      |                     |      |      |  |      |      |   |      |      |           |      |  |                    |      |      |                                   |      |      |                  |   |  |           |   |     |   |   |     |   |   |     |                      |   |     |  |
| 9  | H12   | Sostanze ecotossiche   |          |                 |   |    |           |   |    |                              |      |      |                     |      |      |  |      |      |   |      |      |           |      |  |                    |      |      |                                   |      |      |                  |   |  |           |   |     |   |   |     |   |   |     |                      |   |     |  |
| 9  | H13   | Sostanze capaci, in qualunque modo, di produrre dopo lo smaltimento altre sostanze (ad esempio prodotti di lisciviazione) che possiedono almeno una delle proprietà di cui sopra |          |                 |   |    |           |   |    |                              |      |      |                     |      |      |  |      |      |   |      |      |           |      |  |                    |      |      |                                   |      |      |                  |   |  |           |   |     |   |   |     |   |   |     |                      |   |     |  |
| <b>MEZZI DI TRASPORTO (casella 8)</b><br>R = su strada                    T = per ferrovia<br>S = via mare                    A = per via aerea<br>W = per idrovia interna   |   |  |          |                 |   |    |           |   |    |                              |      |      |                     |      |      |  |      |      |   |      |      |           |      |  |                    |      |      |                                   |      |      |                  |   |  |           |   |     |   |   |     |   |   |     |                      |   |     |  |
| <b>CARATTERISTICHE FISICHE (casella 13)</b><br>1. In polvere o pulverulenti<br>2. Solidi                            5. Liquidi<br>3. Vischiosi o sciropposi    6. Gassosi<br>4. Fangosi                        7. Altro<br>(specificare) |   |  |          |                 |   |    |           |   |    |                              |      |      |                     |      |      |  |      |      |   |      |      |           |      |  |                    |      |      |                                   |      |      |                  |   |  |           |   |     |   |   |     |   |   |     |                      |   |     |  |

Altre informazioni, riguardanti in particolare il codice di identificazione (casella 14), ossia i codici dei rifiuti di cui agli allegati VIII e IX della convenzione di Basilea, i codici OCSE e i codici Y, possono essere reperite nel manuale d'istruzioni ottenibile dall'OCSE e dal segretariato della convenzione di Basilea.

---

*ALLEGATO I C*

## ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI DI NOTIFICA E DI MOVIMENTO

Dal 21 maggio 2026, i documenti e le informazioni devono essere trasmessi per via elettronica ai sensi dell'articolo 27, come previsto dalle disposizioni pertinenti del presente regolamento.

Nei casi di spedizioni che coinvolgono paesi terzi (conformemente ai titoli IV, V e VI), per i quali possono essere utilizzati documenti cartacei, le procedure cartacee rimangono valide nella misura in cui non è possibile accedere ai sistemi di cui all'articolo 27.

L'allegato I C del Regolamento (CE) n. 1013/2006 può essere consultato a titolo di orientamento generale sulla compilazione dei documenti di notifica e di movimento, in particolare per la compilazione dei documenti in formato cartaceo, se ancora pertinenti.

---

## ALLEGATO II

## INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA NOTIFICA

Parte 1: informazioni da fornire all'atto della trasmissione del documento di notifica

1. Numero di serie, o altro identificativo accettato del documento di notifica, e numero complessivo di spedizioni previste.

Nel caso in cui il notificatore abbia ottenuto in precedenza l'autorizzazione o le autorizzazioni per la spedizione degli stessi tipi di rifiuti allo stesso impianto, può essere indicato il numero di serie o altro identificativo accettato del documento di notifica di tali spedizioni autorizzate in precedenza.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, qualora il notificatore abbia precedentemente ottenuto l'autorizzazione o le autorizzazioni per la spedizione degli stessi tipi di rifiuti dallo stesso luogo nel paese di spedizione allo stesso destinatario e allo stesso impianto e qualora i paesi di transito, se ve ne sono, siano gli stessi, il notificatore indica il numero di serie o altro identificativo accettato del documento di notifica di tali spedizioni precedentemente autorizzate. Inoltre, le modifiche dei dati di una nuova notifica rispetto alla spedizione precedentemente autorizzata sono indicate nella notifica.

2. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero di registrazione del notificatore e persona da contattare.
3. Se il notificatore non è il produttore iniziale di rifiuti o il nuovo produttore o il raccogliitore dei rifiuti: nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e persona di contatto del(dei) produttore(i) iniziale di rifiuti o del(dei) nuovo(i) produttore(i) o raccogliitore(i) o del detentore dei rifiuti.
4. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e persona da contattare del(dei) commerciante(i) o intermediario(i), qualora sia stato autorizzato dal notificatore a norma dell'articolo 3, punto 6.
5. Indirizzo del luogo da cui parte la spedizione, nome della persona responsabile di tale luogo e, se diversa dalle persone di cui ai punti da 2 a 4, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e persona di contatto della persona responsabile di tale luogo.
6. Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione, persona da contattare dell'impianto di recupero o smaltimento, tecnologia utilizzata ed eventuale indicazione di titolarità di autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 14.

Se i rifiuti sono destinati a un'operazione intermedia di recupero o intermedia di smaltimento, devono essere fornite informazioni corrispondenti riguardanti tutti gli impianti in cui sono previste operazioni successive, intermedie e non intermedie di recupero o intermedie o non intermedie di smaltimento.

È necessario esibire la prova dell'autorizzazione dell'impianto ai sensi del capo IV della direttiva 2008/98/CE o, se l'impianto di recupero o smaltimento figura nell'allegato I, categoria 5, della direttiva 2010/75/UE, la prova di una valida autorizzazione (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 di detta direttiva.

7. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero di registrazione del destinatario e persona da contattare.
8. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero di registrazione del vettore o dei vettori previsti e/o dei loro agenti e persona da contattare.
9. Paese di spedizione e autorità competente interessata.
10. Paesi di transito e autorità competenti interessate.
11. Paese di destinazione e autorità competente interessata.
12. Indicare se si tratta di una notifica unica o generale. In questo secondo caso, indicare il periodo di validità richiesto.
13. Data o date previste per l'inizio della spedizione/delle spedizioni.
14. Mezzi di trasporto previsti.
15. Tragitto previsto e itinerario previsto se possibile, comprese eventuali alternative.
16. Prova della registrazione del(dei) vettore(i) per il trasporto di rifiuti (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza).
17. Denominazione dei rifiuti nella lista pertinente, fonte(i), descrizione, composizione ed eventuali caratteristiche di pericolosità. In caso di rifiuti provenienti da più fonti, fornire anche l'inventario dettagliato dei rifiuti.

18. Quantitativo minimo e massimo stimati.
19. Tipo di imballaggio previsto.
20. Designazione dell'operazione/delle operazioni di recupero o smaltimento di cui agli allegati I e II della direttiva 2008/98/CE.
21. Se i rifiuti sono destinati al recupero:
  - a) il metodo previsto per lo smaltimento della frazione non recuperabile dopo il recupero;
  - b) il quantitativo dei materiali recuperati rispetto ai rifiuti non recuperabili;
  - c) il valore presunto del materiale recuperato;
  - d) il costo del recupero e il costo dello smaltimento della frazione non recuperabile.
22. Se i rifiuti sono destinati allo smaltimento, prove che dimostrino che le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), sono soddisfatte.
23. Una copia del contratto e una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza tra il notificatore, il destinatario e l'operatore dell'impianto in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti che è stato stipulato ed è efficace all'atto della notifica come prescritto dall'articolo 5, paragrafo 7, e dall'articolo 6.
24. Una copia del contratto e una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza tra il produttore di rifiuti, il nuovo produttore di rifiuti o il raccogliitore e l'intermediario o il commerciante, qualora l'intermediario o il commerciante agisca come notificatore.
25. Prova che è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente (o, qualora l'autorità competente lo consenta, dichiarazione che ne certifichi l'esistenza), al momento della notifica o, qualora l'autorità competente che approva la garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente lo consenta, al più tardi al momento della compilazione del documento di movimento conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, come prescritto dall'articolo 5, paragrafo 8, e dall'articolo 7.
26. Dichiarazione del notificatore del fatto che il notificatore non è stato condannato per aver commesso una spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell'ambiente o della salute umana e non ha ripetutamente violato gli articoli 15 e 16 in relazione a spedizioni anteriori, nei 5 anni precedenti l'invio della notifica.
27. Dichiarazione con la quale il notificatore attesta, in fede, che le informazioni sono complete ed esatte.

Parte 2: Informazioni da fornire nel documento di movimento o da allegare ad esso:

Fornire tutte le informazioni elencate alla parte 1, aggiornate conformemente ai punti indicati di seguito, e le altre informazioni aggiuntive specificate.

1. Numero d'ordine e numero complessivo di spedizioni.
2. Data di inizio della spedizione.
3. Mezzo di trasporto.
4. Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del vettore/dei vettori.
5. Tragitto e itinerario, ove possibile, comprese eventuali alternative, come indicato nel documento di notifica, in caso di circostanze impreviste.
6. Quantitativi.
7. Tipo di imballaggio.
8. Numero di identificazione del container, se del caso.
9. Eventuali precauzioni speciali che devono essere prese dal vettore/dai vettori.
10. Dichiarazione firmata dal notificatore che sono state ricevute tutte le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti dei paesi interessati.
11. Firme prescritte in caso di trasferimento della custodia dei rifiuti.

Parte 3: informazioni e documenti aggiuntivi che possono essere richiesti dalle autorità competenti

1. Tipo e durata dell'autorizzazione di esercizio di cui è titolare l'impianto di recupero o smaltimento.
2. Copia dell'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 della direttiva 2010/75/UE.
3. Informazioni sulle misure da prendere per garantire la sicurezza del trasporto.
4. Le distanze di trasporto tra il luogo in cui la spedizione ha inizio e l'impianto, compresi itinerari alternativi.
5. In caso di trasporto intermodale, il luogo o i luoghi in cui avrà luogo il trasferimento.
6. Informazioni sui costi del trasporto di rifiuti tra il notificatore e l'impianto.
7. Copia della registrazione del(dei) vettore(i) per il trasporto di rifiuti.
8. Analisi chimica della composizione dei rifiuti.
9. Descrizione del processo di produzione dei rifiuti.
10. Descrizione del processo di trattamento dell'impianto che riceve i rifiuti.
11. Garanzia finanziaria o assicurazione equivalente o copia o prova dell'esistenza di detti documenti.
12. Informazioni in merito al calcolo della garanzia finanziaria o dell'assicurazione equivalente di cui all'articolo 5, paragrafo 8, e all'articolo 7.
13. Copia o prova della polizza di assicurazione della responsabilità civile
14. Documento che certifichi che il notificatore non è stato condannato per aver commesso una spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell'ambiente o della salute umana e non ha ripetutamente violato gli articoli 15 e 16 in relazione a spedizioni anteriori, nei 5 anni precedenti l'invio della notifica.
15. Qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione della notifica in conformità del presente regolamento e degli obblighi imposti dalla normativa nazionale.

—

## ALLEGATO III

**ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 18 («ELENCO VERDE»), DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, LETTERA a)**

Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, i rifiuti non possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18, qualora siano contaminati da altri materiali in misura tale da:

- a) aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione dell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE come pure delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III di tale direttiva; o
- b) impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.

## Parte I

Rifiuti elencati nell'allegato IX della convenzione di Basilea <sup>(1)</sup>.

Ai fini del presente regolamento:

- a) tutti i riferimenti all'allegato IX della convenzione di Basilea, elenco A, si intendono fatti all'allegato IV del presente regolamento;
- b) alla voce B1020 della convenzione di Basilea i termini «alla rinfusa e in forma finita» comprendono tutte le forme di rifiuti metallici non dispersibili <sup>(2)</sup> ivi elencate;
- c) la voce B1030 della convenzione di Basilea va letta come «Residui contenenti metalli refrattari»;
- d) la parte della voce B1100 della convenzione di Basilea che fa riferimento a «scorie derivanti dalla lavorazione del rame» ecc., non si applica e si applica invece la voce OCSE GB040 della parte II;
- e) la voce B1110 della convenzione di Basilea non si applica e si applicano invece le voci OCSE GC010 e GC020 della parte II;
- f) la voce B2050 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce OCSE GG040 della parte II;
- g) per i rifiuti spediti all'interno dell'Unione, la voce B3011 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce seguente:

EU3011 <sup>(3)</sup> Rifiuti di plastica (cfr. la voce corrispondente AC300 nell'allegato IV, parte II, e la voce corrispondente EU48 nell'allegato IV, parte I):

i rifiuti di plastica elencati di seguito, purché quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti <sup>(4)</sup> e destinati a essere riciclati:

- rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente <sup>(5)</sup> da un polimero non alogenato, compresi, a titolo non limitativo, i polimeri seguenti:
  - polietilene (PE)
  - polipropilene (PP)
  - polistirene (PS)
  - acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

<sup>(1)</sup> L'allegato IX della convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all'allegato V, parte 1, elenco B.

<sup>(2)</sup> I rifiuti in forma «non dispersibile» non comprendono i rifiuti sotto forma di polvere, fango o gli articoli solidi contenenti rifiuti pericolosi in forma liquida.

<sup>(3)</sup> Ai fini del presente regolamento, con le diciture «quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti» e, se del caso, «composti quasi esclusivamente da» si intende che, in una spedizione di rifiuti di plastica o di miscele di rifiuti di plastica, classificati alla voce UE3011, il contenuto della contaminazione, di altri tipi di rifiuti o polimeri non alogenati, resine polimerizzate o prodotti di condensazione, o di polimeri fluorurati, diversi dal polimero non alogenato, dalla resina polimerizzata o dal prodotto di condensazione, o dal polimero fluorurato che costituisce la maggior parte del rifiuto di plastica, non supera in totale il 6 % del peso della spedizione.

<sup>(4)</sup> Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti».

<sup>(5)</sup> Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi esclusivamente».

- polietilene tereftalato (PET)
- policarbonato (PC)
- polieteri
- rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente <sup>(6)</sup> da una resina polimerizzata o da un prodotto di condensazione, comprese, a titolo non limitativo, le resine seguenti:
  - resine ureiche
  - resine formofenoliche
  - resine melammine formaldeidi
  - resine epossidiche
  - resine alchidiche
- rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente <sup>(6)</sup> da uno dei polimeri fluorurati seguenti <sup>(7)</sup>:
  - perfluoroetilene/propilene (FEP)
  - perfluoroalcoosi alcani
    - tetrafluoroetilene/perfluoroalchilvinilettere (PFA)
    - tetrafluoroetilene/perfluorometilvinilettere (MFA)
  - fluoruro di polivinile (PVF)
  - polifluoruro di vinilidene (PVDF)
  - politetrafluoroetilene (PTFE)
  - — cloruro di polivinile (PVC)

## Parte II

## Rifiuti contenenti metalli provenienti dalla fusione e raffinazione di metalli

|       |         |  |
|-------|---------|--|
| GB040 | 7112    | Scorie derivanti dal trattamento dei metalli preziosi e del rame, destinate a ulteriori raffinazioni |
|       | 2620 30 |  |
|       | 2620 91 |  |

## Altri rifiuti contenenti metalli

|       |            |   |
|-------|------------|---|
| GC010 |            | Rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe   |
| GC020 |            | Rottami elettronici (ad esempio lastre di circuiti stampati, componenti elettronici, fili ecc.) e componenti elettronici recuperati che possono essere utilizzati per il recupero di metalli comuni e preziosi                                  |
| GC030 | ex 8908 00 | Navi ed altre strutture galleggianti destinate alla demolizione, adeguatamente vuotate di qualsiasi carico e di altri materiali serviti al loro funzionamento che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi <sup>(8)</sup> |
| GC050 |            | Catalizzatori da cracking catalitico fluido (FCC) esausti (ad esempio ossido di alluminio, zeoliti)   |

## Rifiuti di vetro in forma non dispersibile

|       |            |                           |
|-------|------------|---------------------------|
| GE020 | ex 7001    | Rifiuti di fibre di vetro |
|       | ex 7019 39 |                           |

<sup>(6)</sup> Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi esclusivamente».

<sup>(7)</sup> I rifiuti di consumo sono esclusi.

<sup>(8)</sup> La dicitura «adeguatamente vuotate» è intesa come presunzione di piena conformità rispetto alle norme e alle linee guida internazionali sul riciclaggio delle navi.

Rifiuti ceramici in forma non dispersibile

GF010 Rifiuti ceramici cotti dopo la modellatura, compresi recipienti di ceramica (prima e dopo l'uso)

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

GG030 ex 2621 Ceneri pesanti e scorie di ferro delle centrali elettriche a carbone

GG040 ex 2621 Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone

Rifiuti derivati da operazioni di conciatura e dall'utilizzo del cuoio

GN010 ex 0502 00 Rifiuti di peli e setole di maiale, pecora e cinghiale o di peli di tasso ed altre forme di peli per pennelli

GN020 ex 0503 00 Rifiuti di crine, in strati o no, con o senza materiale di supporto

GN030 ex 0505 90 Rifiuti di pelle o di altre parti di uccelli, con piume o piumino, rifiuti di piume e parti di piume (anche rafilate) e piumino, grezzi o soltanto puliti, disinfettati o trattati, a fini di conservazione

## ALLEGATO III A

MISCELE DI RIFIUTI ELENCATI NELL'ALLEGATO III A CONDIZIONE CHE LA COMPOSIZIONE DI TALI MISCELE NON PREGIUDICHI LA LORO GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA, DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, LETTERA b)

1. Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, le miscele di rifiuti non possono essere assoggettate agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18, qualora siano contaminate da altri materiali in misura tale da:
  - a) aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione dell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE come pure delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III di tale direttiva; o
  - b) impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.
2. Le miscele di rifiuti seguenti sono ricomprese nel presente allegato:
  - a) miscele di rifiuti classificati alle voci B1010 e B1050 della convenzione di Basilea;
  - b) miscele di rifiuti classificati alle voci B1010 e B1070 della convenzione di Basilea;
  - c) miscele di rifiuti classificati alle voci B3040 e B3080 della convenzione di Basilea;
  - d) miscele di rifiuti classificati alla voce GB040 (OCSE) e alla voce B1100 della convenzione di Basilea limitatamente a matte di galvanizzazione, scorie contenenti zinco, schiumature di alluminio (o schiume) escluse le scorie saline e i rifiuti dei rivestimenti in materiale refrattario, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione del rame;
  - e) miscele di rifiuti classificati alla voce GB040 (OCSE) e alle voci B1070 e B1100 della convenzione di Basilea, limitatamente ai rifiuti di rivestimenti in materiale refrattario, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione del rame.
3. Le miscele di rifiuti seguenti classificate nei trattini o sottotratini di una stessa voce sono ricomprese nel presente allegato:
  - a) miscele di rifiuti classificati alla voce B1010 della convenzione di Basilea;
  - b) miscele di rifiuti classificati alla voce B2010 della convenzione di Basilea;
  - c) miscele di rifiuti classificati alla voce B2030 della convenzione di Basilea;
  - d) miscele di rifiuti classificati alla voce B3020 della convenzione di Basilea limitatamente a carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspato, altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata o carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe);
  - e) miscele di rifiuti classificati alla voce B3030 della convenzione di Basilea;
  - f) miscele di rifiuti classificati alla voce B3040 della convenzione di Basilea;
  - g) miscele di rifiuti classificati alla voce B3050 della convenzione di Basilea.
4. Per le spedizioni destinate al riciclaggio all'interno dell'Unione le miscele di rifiuti seguenti<sup>(1)</sup> classificate nei trattini o sottotratini di una stessa voce sono ricomprese nel presente allegato:
  - a) miscele di rifiuti classificati alla voce EU3011 ed elencati al trattino che si riferisce a polimeri non alogenati;

<sup>(1)</sup> Ai fini del presente regolamento, con le diciture «quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti» e, se del caso, «composti quasi esclusivamente da» si intende che, in una spedizione di miscele di rifiuti di plastica, di cui all'allegato III A, paragrafo 4, il contenuto della contaminazione, di altri tipi di rifiuti o polimeri non alogenati, resine polimerizzate o prodotti di condensazione, o di polimeri fluorurati, diversi dal polimero non alogenato, dalla resina polimerizzata o dal prodotto di condensazione, o dal polimero fluorurato che costituisce la maggior parte del rifiuto di plastica, non supera in totale il 6 % del peso della spedizione.

- b) miscele di rifiuti classificati alla voce EU3011 ed elencati al trattino che si riferisce a resine polimerizzate o prodotti di condensazione;
  - c) miscele di rifiuti classificati alla voce EU3011 ed elencati al trattino che si riferisce a «perfluoroalcooli alchilici».
-

## ALLEGATO III B

## RIFIUTI VERDI ADDIZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, LETTERA a)

1. Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, i rifiuti non possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18, qualora siano contaminati da altri materiali in misura tale da:
    - a) aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione dell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE come pure delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III di tale direttiva; o
    - b) impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.
  2. I rifiuti indicati di seguito sono inseriti nel presente allegato:

|       |   |
|-------|---|
| BEU04 | Imballaggi composti costituiti principalmente di carta e in misura minore di plastica, non contenenti residui e non contemplati dalla voce B3020 della convenzione di Basilea |
| BEU05 | Rifiuti puliti biodegradabili provenienti da agricoltura, orticoltura, silvicoltura, giardini, parchi e cimiteri  |
  3. Le spedizioni dei rifiuti di cui al presente allegato non pregiudicano le disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031.
-

## ALLEGATO IV

ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE  
(«ELENCO AMBRA») <sup>(1)</sup> DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, LETTERA a)

## Parte I

Rifiuti elencati agli allegati II e VIII della Convenzione di Basilea <sup>(2)</sup>.

Ai fini del presente regolamento:

- a) tutti i riferimenti fatti all'elenco B nell'allegato VIII della convenzione di Basilea si intendono fatti all'allegato III del presente regolamento;
- b) alla voce A1010 della convenzione di Basilea, i termini «esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco B (allegato IX)» fanno riferimento tanto alla voce B1020 della convenzione di Basilea quanto alla nota relativa alla voce B1020 dell'allegato III del presente regolamento, parte I, lettera b);
- c) le voci A1180 e A2060 della convenzione di Basilea non si applicano e si applicano invece, se del caso, le voci OCSE GC010, GC020 e GG040 dell'allegato III, parte II;
- d) la voce A4050 della convenzione di Basilea comprende i residui dei rivestimenti di vasche per l'elettrolisi dell'alluminio, poiché contengono cianuri inorganici che rientrano nella voce Y33. Se i cianuri sono stati distrutti, i relativi prodotti esauriti sono assegnati alla voce AB120 della parte II, poiché contengono composti inorganici fluorurati, ad esclusione del fluoruro di calcio, rientranti nella voce Y32;
- e) la voce A3210 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce AC300 della parte II;
- f) per i rifiuti spediti all'interno dell'Unione, la voce Y48 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce seguente:

EU48 Rifiuti di plastica non contemplati dalla voce AC300 nella parte II o dalla voce EU3011 nell'allegato III, parte I, e miscele di rifiuti di plastica non contemplati dall'allegato III A, punto 4.

## Parte II

Rifiuti contenenti metalli

|       |                       |  |
|-------|-----------------------|--|
| AA010 | 2619 00               | Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dall'industria del ferro e dell'acciaio <sup>(3)</sup>                  |
| AA060 | 2620 50               | Ceneri e residui di vanadio <sup>(3)</sup>   |
| AA190 | 8104 20<br>ex 8104 30 | Rifiuti e rottami di magnesio infiammabile, piroforico o che emette, a contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose |

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

|       |                       |  |
|-------|-----------------------|--|
| AB030 |                       | Rifiuti di sistemi non a base di cianuro, derivanti dal trattamento superficiale di metalli    |
| AB070 |                       | Sabbie usate in operazioni di fonderia   |
| AB120 | ex 2812 90<br>ex 3824 | Composti inorganici di alogenuri, non specificati né compresi altrove                          |
| AB130 |                       | Sabbia usata per limatura  |
| AB150 | ex 3824 90            | Solfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi |

<sup>(1)</sup> Questo elenco deriva dalla decisione OCSE, appendice 4.

<sup>(2)</sup> L'allegato VIII della Convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all'allegato V, parte 1, elenco A. L'allegato II della convenzione di Basilea è riportato all'allegato V, parte 2, elenco A.

<sup>(3)</sup> Questa enumerazione comprende rifiuti sotto forma di ceneri, residui, scorie, loppe, schiumature, incrostazioni, polveri, fanghi e cake, a meno che uno di questi materiali non figuri esplicitamente altrove.

Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici

|       |            |  |
|-------|------------|--|
| AC060 | ex 3819 00 | Fluidi idraulici   |
| AC070 | ex 3819 00 | Fluidi per freni   |
| AC080 | ex 3820 00 | Fluidi antigelo  |
| AC150 |            | Clorofluorocarburi   |
| AC160 |            | Idrocarburi alogenati (halon)  |
| AC170 | ex 4403 10 | Rifiuti di legno o di sughero trattati   |
| AC250 |            | Tensioattivi   |
| AC260 | ex 3101    | letame liquido da porcellaia; feci   |
| AC270 |            | Fanghi di depurazione  |
| AC300 |            | Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, contenenti o contaminati con costituenti di cui all'allegato I, in misura tale da presentare una caratteristica di cui all'allegato III (cfr. la relativa voce EU3011 nell'allegato III, parte 1, e la relativa voce EU48 nella parte 1) |

Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici

|       |                       |  |
|-------|-----------------------|--|
| AD090 | ex 3824 90            | Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di prodotti chimici e materiali per riprografia e fotografia, non specificati né compresi altrove |
| AD100 |                       | Rifiuti di sistemi non a base di cianuro, derivanti dal trattamento superficiale delle plastiche   |
| AD120 | ex 3914 00<br>ex 3915 | Resine a scambio ionico  |
| AD150 |                       | Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (come i biofiltri usati)  |

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

|       |         |  |
|-------|---------|--|
| RB020 | ex 6815 | Fibre di ceramica con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell'amianto |
|-------|---------|--|

## ALLEGATO V

## ELENCHI DI RIFIUTI AI FINI DELL'ARTICOLO 39

## Introduzione

1. Il presente allegato si applica fatta salva la direttiva 2008/98/CE.
2. Il presente allegato si compone di due parti. L'articolo 39 fa ulteriormente riferimento all'elenco di rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE. Ai fini del presente regolamento nonché per stabilire se un determinato rifiuto è contemplato o meno dal divieto di esportazione di cui all'articolo 39 del presente regolamento, l'elenco di rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE si applica soltanto quando l'elenco A della parte 1 del presente allegato non è applicabile. Soltanto se un rifiuto non è elencato nell'elenco A della parte 1 del presente allegato e non elencato come rifiuto pericoloso nell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE si deve verificare se è elencato nella parte 2 del presente allegato.
3. I rifiuti inseriti nell'elenco B della parte 1 o che figurano tra i rifiuti non pericolosi dell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE (ossia i rifiuti non contrassegnati da un asterisco) sono soggetti al divieto di esportazione se sono contaminati da altri materiali in misura tale da:
  - a) aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione dell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE come pure delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III di tale direttiva; o
  - b) impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.

Parte 1 <sup>(1)</sup>

## Elenco A (allegato VIII della convenzione di Basilea)

- |       |  |
|-------|--|
| A1    | Rifiuti di metalli o contenenti metalli  |
| A1010 | Rifiuti di metallo e rifiuti che consistono di leghe di uno degli elementi seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>— antimonio</li> <li>— arsenico</li> <li>— berillio</li> <li>— cadmio</li> <li>— piombo</li> <li>— mercurio</li> <li>— selenio</li> <li>— tellurio</li> <li>— tallio</li> </ul> <p>esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco B</p>   |
| A1020 | Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti (esclusi i rifiuti di metallo in forma massiccia) uno degli elementi seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>— antimonio; composti dell'antimonio</li> <li>— berillio; composti del berillio</li> <li>— cadmio; composti del cadmio</li> <li>— piombo; composti del piombo</li> <li>— selenio; composti del selenio</li> <li>— tellurio; composti del tellurio</li> </ul> |
| A1030 | Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti uno degli elementi seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>— arsenico; composti dell'arsenico</li> <li>— mercurio; composti del mercurio</li> </ul>   |

<sup>(1)</sup> I riferimenti negli elenchi A e B agli allegati I, III e IV si intendono come riferimenti agli allegati della convenzione di Basilea.

- tallio; composti del tallio
- A1040 Rifiuti che hanno come componenti uno degli elementi seguenti:
- metalli carbonilici
- composti esavalenti del cromo
- A1050 Fanghi da galvanizzazione
- A1060 Rifiuti fluidi prodotti dal decapaggio dei metalli
- A1070 Residui di liscivazione prodotti dal trattamento dello zinco, polveri e fanghi quali iarosite, ematite ecc.
- A1080 Residui di zinco non riportati nell'elenco B, contenenti piombo e cadmio in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III
- A1090 Ceneri prodotte dall'incenerimento di cavi isolati di rame
- A1100 Polveri e residui prodotti dai sistemi di depurazione a gas delle fonderie di rame
- A1110 Soluzioni elettrolitiche esauste derivanti da processi di elettrorefinazione e estrazione per via elettrolitica del rame
- A1120 Fanghi, esclusi quelli anodici, prodotti dai sistemi di purificazione elettrolitica in processi di elettrorefinazione ed estrazione per via elettrolitica del rame
- A1130 Reattivi d'attacco chimico esausti contenenti rame disciolto
- A1140 Rifiuti di catalizzatori di cloruro di rame e cianuro di rame
- A1150 Ceneri di metalli preziosi prodotte dall'incenerimento di circuiti stampati non inclusi nell'elenco B <sup>(2)</sup>
- A1160 Batterie piombo/acido in pezzi o rottami
- A1170 Batterie non assortite, esclusi i miscugli di batterie inclusi soltanto nell'elenco B. Batterie non incluse nell'elenco B che contengono sostanze di cui all'allegato I in quantità tale da renderle pericolose
- A1180 Rifiuti di dispositivi elettrici o elettronici o rottami <sup>(3)</sup> che contengono elementi quali accumulatori ed altre batterie incluse nell'elenco A, commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato e condensatori di PCB, o contaminati da elementi riportati nell'allegato I (ad esempio cadmio, mercurio, piombo, difenile policlorato) in misura tale da acquisire una delle caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B1110) <sup>(4)</sup>
- A1190 Rifiuti di cavi metallici rivestiti o isolati con materie plastiche contenenti o contaminate con catrame di carbone, PCB <sup>(4)</sup>, piombo, cadmio, altri composti organoalogenati o altri costituenti dell'allegato I in una misura tale da presentare le caratteristiche dell'allegato III
- A2 Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici
- A2010 Vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato
- A2020 Rifiuti di composti inorganici di fluoro in forma di liquami o di fanghi, esclusi quelli inseriti nell'elenco B
- A2030 Rifiuti di catalizzatori, esclusi quelli inseriti nell'elenco B
- A2040 Gesso proveniente da processi dell'industria chimica, quando contiene componenti elencati nell'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2080)
- A2050 Rifiuti di amianto (polveri e fibre)

<sup>(2)</sup> Si noti che la voce corrispondente nell'elenco B (B1160) non specifica eccezioni.

<sup>(3)</sup> Questa voce non include rottami di assemblaggi provenienti dalle centrali elettriche.

<sup>(4)</sup> I PCB presentano una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg.

|       |   |
|-------|---|
| A2060 | Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, contenenti sostanze di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2050)   |
| A3    | Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici  |
| A3010 | Rifiuti dalla produzione o lavorazione di coke e bitume di petrolio   |
| A3020 | Rifiuti di oli minerali non più idonei alla loro funzione originaria  |
| A3030 | Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da fanghi con additivi antidetonanti al piombo   |
| A3040 | Rifiuti di fluidi termici (per trasferimento di calore)   |
| A3050 | Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, latex, plastificanti, colle/adesivi, esclusi quelli inseriti nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B4020)   |
| A3060 | Rifiuti di nitrocellulosa   |
| A3070 | Rifiuti di fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, in forma liquida o di fanghi  |
| A3080 | Rifiuti di eteri, ad esclusione di quelli inseriti nell'elenco B  |
| A3090 | Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, quando contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B3100)   |
| A3100 | Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio che contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B3090)   |
| A3110 | Rifiuti della slanatura che contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B3110)  |
| A3120 | Fluff — frammenti leggeri derivanti dalla frantumazione   |
| A3130 | Rifiuti di composti organici del fosforo  |
| A3140 | Rifiuti di solventi organici non alogenati, esclusi quelli inseriti nell'elenco B   |
| A3150 | Rifiuti di solventi organici alogenati  |
| A3160 | Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa proveniente da operazioni di recupero di solventi organici  |
| A3170 | Rifiuti della produzione di idrocarburi alifatici alogenati (quali clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile e epicloridrina)  |
| A3180 | Rifiuti, sostanze e articoli contenenti, consistenti in o contaminati da: policlorodifenili (PCB), policlorotriphenili (PCT), policlorato naftalene (PCN) o polibromodifenili (PBB), o qualsiasi altro polibromurato analogo a questi composti, con una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg <sup>(5)</sup> |
| A3190 | Rifiuti di residui catramosi (esclusi i cementi asfaltici) provenienti dai trattamenti di raffinazione, distillazione o pirolisi di materiali organici  |
| A3200 | Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade, non contenenti catrame (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2130)   |
| A3210 | Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, contenenti o contaminati con costituenti di cui all'allegato I, in misura tale da presentare una caratteristica di cui all'allegato III (cfr. la relativa voce B3011 nella presente parte, elenco B, e la voce Y48 nella parte 2, elenco A)             |
| A4    | Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici  |
| A4010 | Rifiuti derivanti da produzione, preparazione e utilizzo di prodotti farmaceutici ad esclusione di quelli riportati sull'elenco B   |

<sup>(5)</sup> La concentrazione di 50 mg/kg è considerata a livello internazionale come un indicatore pratico per tutti i rifiuti. Tuttavia, molti paesi hanno fissato valori normativi inferiori per determinati tipi di rifiuti (ad esempio 20 mg/kg).

- A4020 Rifiuti clinici o analoghi; ovvero rifiuti che derivano da attività sanitarie, di assistenza, odontoiatriche, veterinarie o simili, e rifiuti prodotti negli ospedali o in altre strutture durante le visite o il trattamento di pazienti, o nell'ambito di progetti di ricerca
- A4030 Rifiuti derivanti dalla produzione, formulazione e utilizzazione di biocidi e fitofarmaci, compresi i rifiuti di antiparassitari e diserbanti che sono fuori specifica, scaduti <sup>(6)</sup> o non più idonei alla loro funzione originaria
- A4040 Rifiuti provenienti dalla manifattura, formulazione e uso di sostanze chimiche per la conservazione del legno <sup>(7)</sup>
- A4050 Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da:
- cianuri inorganici, eccetto i residui di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici
  - cianuri organici
- A4060 Rifiuti di miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua
- A4070 Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici esclusi quelli riportati nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B4010)
- A4080 Rifiuti di natura esplosiva (esclusi quelli riportati nell'elenco B)
- A4090 Rifiuti di soluzioni acide e basiche, ad esclusione di quelle riportate alla corrispondente voce nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2120)
- A4100 Rifiuti provenienti dai dispositivi di controllo dell'inquinamento industriale per l'abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi, ad eccezione di quelli riportati nell'elenco B
- A4110 Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da:
- qualsiasi prodotto della famiglia dei policlorodibenzofurani
  - qualsiasi prodotto della famiglia delle policlorodibenzodiossine
- A4120 Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da perossidi
- A4130 Rifiuti di contenitori e imballaggi contenenti sostanze di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III
- A4140 Rifiuti che consistono in o contengono sostanze chimiche fuori specifica o scadute <sup>(8)</sup>, corrispondenti alle categorie riportate nell'allegato I e aventi le caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III
- A4150 Rifiuti di sostanze chimiche che risultano da attività di ricerca e di sviluppo o di insegnamento non identificate e/o nuove e di cui non sono noti gli effetti sulla salute dell'uomo e/o sull'ambiente
- A4160 Carbone attivo esausto non riportato nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2060)

Elenco B (allegato IX della convenzione di Basilea)

- B1 Rifiuti di metalli o contenenti metalli
- B1010 Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile:
- metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)
  - rottami di ferro e acciaio
  - rottami di rame
  - rottami di nichel
  - rottami di alluminio
  - rottami di zinco
  - rottami di stagno
  - rottami di tungsteno
  - rottami di molibdeno
  - rottami di tantalio

<sup>(6)</sup> «Scaduto» significa non utilizzato nel periodo raccomandato dal produttore.

<sup>(7)</sup> Questa voce non include il legno trattato con prodotti chimici di conservazione.

<sup>(8)</sup> «Scaduto» significa non utilizzato nel periodo raccomandato dal produttore.

- rottami di magnesio
  - rottami di cobalto
  - rottami di bismuto
  - rottami di titanio
  - rottami di zirconio
  - rottami di manganese
  - rottami di germanio
  - rottami di vanadio
  - rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio
  - rottami di torio
  - rottami delle terre rare
  - rottami di cromo
- B1020 Rottami di metallo puliti, non contaminati, comprese le leghe, alla rinfusa e in forma finita (lamierino, lamiera, travi, barrette ecc.):
- rottami di antimonio
  - rottami di berillio
  - rottami di cadmio
  - rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse)
  - rottami di selenio
  - rottami di tellurio
- B1030 Metalli refrattari contenenti residui
- B1031 Rifiuti di molibdeno, tungsteno, titanio, tantalio, niobio e renio e delle loro leghe sotto forma metallica dispersibile (polvere metallica), esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco A, alla voce A1050 Fanghi da galvanizzazione.
- B1040 Rottami provenienti da centrali elettriche non contaminati da oli lubrificanti, PCB o PCT in misura tale da renderli pericolosi
- B1050 Miscela di metalli non ferrosi, rottami in frazioni pesanti, non contenenti materiali di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III <sup>(9)</sup>
- B1060 Rifiuti di selenio e tellurio in forma elementare metallica, polvere compresa
- B1070 Rifiuti di rame e leghe di rame in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all'allegato I in misura tale da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III
- B1080 Ceneri e residui di zinco, compresi i residui di leghe di zinco in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all'allegato I in concentrazione tale da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III o le caratteristiche di pericolosità H4.3 <sup>(10)</sup>
- B1090 Rifiuti di batterie conformi a una specifica, escluse quelle costruite con piombo, cadmio o mercurio
- B1100 Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fusione e dalla raffinazione di metalli:
- zinco commerciale solido
  - schiumature e scorie di zinco:
    - scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)
    - scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)
    - scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

<sup>(9)</sup> Si noti che, anche laddove si registri inizialmente un basso livello di contaminazione con i materiali inclusi nell'allegato I, i trattamenti successivi, incluso il riciclaggio, possono determinare la separazione in frazioni che presentano concentrazioni significativamente superiori a quelle dei materiali elencati nell'allegato I.

<sup>(10)</sup> La classificazione delle ceneri di zinco è attualmente in fase di riesame ed esiste una raccomandazione della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (Unctad) secondo cui le ceneri di zinco non dovrebbero essere considerate pericolose.

- scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)
  - schiumature da fonderia di zinco
  - schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse
  - scorie derivanti dalla lavorazione del rame per ulteriore lavorazione e raffinazione, non contenenti arsenico, piombo o cadmio in misura tale da far acquisire loro le caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III
  - rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame
  - scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni
  - tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %
- B1110 Assemblaggi elettrici ed elettronici
- rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe
  - rifiuti o rottami di assemblaggi elettrici o elettronici <sup>(11)</sup> (comprese le piastre di circuiti stampati) che non contengono componenti quali accumulatori e altre batterie riportate nell'elenco A, commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato e condensatori di PCB, o non contaminati da sostanze di cui allegato I (ad esempio cadmio, mercurio, piombo, difenile policlorato) o da cui tali sostanze sono state eliminate in misura tale che essi non presentano alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A1180)
  - assemblaggi elettrici ed elettronici (compresi i circuiti stampati, i componenti elettronici e i cavi) destinati al riutilizzo diretto <sup>(12)</sup> e non al riciclaggio o all'eliminazione definitiva <sup>(13)</sup>
- B1115 Rifiuti di cavi metallici rivestiti o isolati con materie plastiche, non comprese nella voce A1190 dell'elenco A, escluse quelle destinate alle operazioni dell'allegato IV A o ad ogni altra operazione di eliminazione che comprenda, in qualsiasi fase, processi termici incontrollati, come l'incenerimento all'aperto
- B1120 Catalizzatori esausti, esclusi i liquidi utilizzati come catalizzatori, contenenti uno degli elementi seguenti:
- |   |             |           |
|---|-------------|-----------|
| — metalli di transizione, esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati nell'elenco A | scandio     | titanio   |
|   | vanadio     | cromo     |
|   | manganese   | ferro     |
|   | cobalto     | nicel     |
|   | rame        | zinco     |
|   | ittrio      | zirconio  |
|   | niobio      | molibdeno |
|   | afnio       | tantalio  |
|   | tungsteno   | renio     |
| — lantanidi (metalli delle terre rare):   | lantanio    | cerio     |
|   | praseodimio | neodimio  |
|   | samario     | europio   |
|   | gadolinio   | terbio    |
|   | disprosio   | olmio     |
|   | erbio       | tulio     |
|   | itterbio    | lutezio   |

<sup>(11)</sup> Questa voce non include i rottami provenienti dalle centrali elettriche.

<sup>(12)</sup> «Riutilizzo» può indicare la riparazione, la rimessa a nuovo o il miglioramento, ma non un riassetto di notevole entità.

<sup>(13)</sup> In alcuni paesi tali materiali destinati al riutilizzo diretto non sono considerati rifiuti.

- B1130 Catalizzatori esausti depurati contenenti metalli preziosi
- B1140 Residui dalla produzione di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici
- B1150 Rifiuti di metalli preziosi e loro leghe (oro, argento, gruppo del platino, mercurio escluso) in forma dispersibile, non liquida, con imballaggio ed etichettatura appropriati
- B1160 Ceneri di metalli preziosi derivanti dall'incenerimento di circuiti stampati (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A1150)
- B1170 Ceneri di metalli preziosi derivanti dall'incenerimento di pellicole fotografiche
- B1180 Rifiuti di pellicole fotografiche contenenti alogenuri di argento e argento metallico
- B1190 Rifiuti di carta fotografica contenente alogenuri di argento e argento metallico
- B1200 Scorie granulari derivanti dalla produzione di ferro e acciaio
- B1210 Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio, incluse le scorie fonti di  $TiO_2$  e vanadio
- B1220 Scorie derivanti dalla produzione di zinco, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate secondo specifiche industriali (ad esempio DIN 4301), destinate principalmente alla costruzione
- B1230 Scaglie di laminazione derivanti dalla produzione di ferro e di acciaio
- B1240 Scaglie di laminazione dell'ossido di rame
- B1250 Rifiuti di autoveicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolosi
- B2 Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici
- B2010 Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, in forma non dispersibile:
- rifiuti di grafite naturale
  - rifiuti di ardesia, ripuliti grossolanamente o meno o semplicemente tagliati, mediante segatura o in altro modo
  - rifiuti di mica
  - rifiuti di leucite, nefelina e rifiuti di nefelina sienite
  - rifiuti di feldspato
  - rifiuti di spatofluoro
  - rifiuti di silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonderia
- B2020 Rifiuti di vetro in forma non dispersibile:
- vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro eccetto i vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato
- B2030 Rifiuti ceramici in forma non dispersibile:
- rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)
  - fibre a base di ceramica, non specificate né comprese altrove
- B2040 Altri rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici:
- solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico
  - rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici
  - scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive
  - zolfo in forma solida
  - calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9)

- cloruri di sodio, calcio e potassio
  - carborundum (carburo di silicio)
  - rottami di calcestruzzo
  - rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio
- B2050 Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, non incluse nell'elenco A (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A2060)
- B2060 Carbone attivo esausto non contenente nessun costituente di cui all'allegato I in misura tale da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III, ad esempio carbone derivante dal trattamento dell'acqua potabile, dai processi dell'industria alimentare e dalla produzione di vitamine (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A4160)
- B2070 Fanghi di fluoruro di calcio
- B2080 Rifiuti di gesso proveniente dai processi dell'industria chimica non inclusi nell'elenco A (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A2040)
- B2090 Residui anodici derivanti dalla produzione di acciaio o alluminio costituiti da coke di petrolio e/o bitume di petrolio, depurati secondo le normali specifiche industriali (ad eccezione dei residui anodici derivanti dall'elettrolisi cloroalcalina e provenienti dall'industria metallurgica)
- B2100 Rifiuti di idrossido di alluminio, rifiuti di allumina e residui della produzione di allumina, tranne quando questi materiali sono utilizzati per processi di depurazione del gas, flocculazione o filtrazione
- B2110 Residui di bauxite («fango rosso») (pH moderato inferiore a 11,5)
- B2120 Soluzioni acide o basiche con pH superiore a 2 e inferiore a 11,5, non corrosive o altrimenti pericolose (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A4090)
- B2130 Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade, non contenenti catrame<sup>(14)</sup> (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3200)
- B3 Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici
- B3011<sup>(15)</sup> Rifiuti di plastica (cfr. la voce corrispondente A3210 nella presente parte, elenco A, e la voce Y48 nella parte 2, elenco A)
- i rifiuti di plastica elencati di seguito, purché destinati a essere riciclati<sup>(16)</sup> in modo ecologicamente corretto e quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti<sup>(17)</sup>:
    - rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente<sup>(18)</sup> da un polimero non alogenato, compresi, a titolo non limitativo, i polimeri seguenti:
      - polietilene (PE)
      - polipropilene (PP)
      - polistirene (PS)
      - acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
      - polietilene tereftalato (PET)
      - policarbonato (PC)

<sup>(14)</sup> Il livello di concentrazione del benzo(a)pirene non dovrebbe essere pari o superiore a 50 mg/kg.

<sup>(15)</sup> Ai fini del presente regolamento, con le diciture «quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti» e, se del caso, «composti quasi esclusivamente da» si intende che, in una spedizione di rifiuti di plastica o di miscele di rifiuti di plastica, classificati alla voce B3011, il contenuto della contaminazione, di altri tipi di rifiuti o polimeri non alogenati, resine polimerizzate o prodotti di condensazione, o di polimeri fluorurati, diversi dal polimero non alogenato, dalla resina polimerizzata o dal prodotto di condensazione, o dal polimero fluorurato che costituisce la maggior parte del rifiuto di plastica, non supera in totale il 2 % del peso della spedizione.

<sup>(16)</sup> Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell'allegato IV, sezione B) o, se necessario, deposito temporaneo limitato a un solo caso, purché seguito dall'operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.

<sup>(17)</sup> Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti».

<sup>(18)</sup> Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi esclusivamente».

- polieteri
  - rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente<sup>(19)</sup> da una resina polimerizzata o da un prodotto di condensazione, comprese, a titolo non limitativo, le resine seguenti:
    - resine ureiche
    - resine formofenoliche
    - resine melammine formaldeidi
    - resine epossidiche
    - resine alchiliche
  - rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente<sup>19</sup> (19) da uno dei polimeri fluorurati seguenti<sup>(20)</sup>:
    - perfluoroetilene/propilene (FEP)
    - perfluoroalcoosi alcani:
      - tetrafluoroetilene/perfluoroalchilviniletere (PFA)
      - tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)
    - fluoruro di polivinile (PVF)
    - polifluoruro di vinilidene (PVDF)
  - miscele di rifiuti di plastica composte da polietilene (PE), polipropilene (PP) e/o polietilene tereftalato (PET), purché ciascun materiale sia destinato a essere riciclato<sup>(21)</sup> separatamente e in modo ecologicamente corretto e purché la miscela sia quasi priva di contaminazione e di altri tipi di rifiuti<sup>(22)</sup>.
- B3020** Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta
- I materiali seguenti purché non mescolati con rifiuti pericolosi:
- rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in:
- carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati
  - altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata
  - carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)
  - altri, includendo ma non limitatamente a:
    - 1) cartoni laminati
    - 2) residui non selezionati
- B3026** I rifiuti seguenti ottenuti dal pretrattamento di imballaggi composti per liquidi, non contenenti materiali di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III:
- frazione di plastica non separabile
  - frazione di plastica-alluminio non separabile
- B3027** Rifiuti di etichette laminate autoadesive contenenti materie prime utilizzate nella fabbricazione di materiale per etichette.
- B3030** Rifiuti tessili
- I materiali seguenti, purché non mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a una specifica:

<sup>(19)</sup> Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi esclusivamente».

<sup>(20)</sup> I rifiuti di consumo sono esclusi.

<sup>(21)</sup> Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell'allegato IV, sezione B) previa selezione e, se necessario, deposito limitato a un solo caso, purché seguito dall'operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.

<sup>(22)</sup> Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi esclusivamente».

- cascami di seta (compresi bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati):
    - non cardati né pettinati
    - altri
  - cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati
    - pettinacce di lana o di peli fini di animali
    - altri cascami di lana o di peli fini di animali
    - cascami di peli grossolani di animali
  - cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati)
    - cascami di filatura (compresi i cascami di fili)
    - sfilacciati
    - altri
  - stoppe e cascami di lino
  - stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (*Cannabis sativa L.*)
  - stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)
  - stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave
  - stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di cocco
  - stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di abaca (canapa di Manila o *Musa textilis Nee*)
  - stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate né comprese altrove
  - cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte:
    - fibre sintetiche
    - fibre artificiali
  - indumenti ed altri articoli tessili usurati
  - stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili
    - selezionati
    - altri
- B3035 Rifiuti di rivestimenti per pavimenti in tessuto, tappeti
- B3040 Rifiuti di gomma
- I materiali seguenti, purché non mescolati con altri rifiuti:
- rifiuti e residui di gomma indurita (ad esempio ebanite)
  - altri rifiuti di gomma (esclusi i rifiuti precisati altrove)
- B3050 Rifiuti di legno e sughero non trattati:
- rifiuti e residui di legno, agglomerati o no in ceppi, mattonelle, pellet o forme similari
  - Rifiuti di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato

- B3060 Rifiuti dell'industria agroalimentare, purché non infettivi:
- fecce di vino
  - rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove
  - degreas; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali
  - rifiuti di ossa o di corna, grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati
  - rifiuti di pesce
  - gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao
  - altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale
- B3065 Rifiuti di grassi ed oli commestibili di origine animale o vegetale (per esempio oli per frittura), purché non presentino una caratteristica di cui all'allegato III
- B3070 I rifiuti seguenti:
- rifiuti di capelli umani
  - rifiuti di paglia
  - micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell'alimentazione degli animali
- B3080 Rifiuti, trucioli e residui di gomma
- B3090 Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio, che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3100)
- B3100 Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3090)
- B3110 Rifiuti della slanatura che non contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3110)
- B3120 Rifiuti di coloranti alimentari
- B3130 Rifiuti di eteri polimerici e rifiuti di eteri monomerici non pericolosi incapaci di formare perossidi
- B3140 Rifiuti di pneumatici, esclusi quelli destinati alle operazioni di cui all'allegato IV A
- B4 Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici
- B4010 Rifiuti che consistono principalmente di idropitture e pitture a base di lattice, inchiostri e vernici indurite non contenenti solventi organici, metalli pesanti o biocidi in misura tale da renderli pericolosi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A4070)
- B4020 Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, lattice, plastificanti, colle/adesivi non inclusi nell'elenco A, liberi da solventi e altri agenti inquinanti in misura tale da non presentare le caratteristiche di cui all'allegato III, ad esempio prodotti a base di acqua o colle a base di caseina, amido, destrina, eteri di cellulosa, alcol polivinilici (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3050)
- B4030 Macchine fotografiche monouso, con batterie non incluse nell'elenco A

## Parte 2

## Elenco A [allegato II della convenzione di Basilea]

Y46 Rifiuti domestici <sup>(23)</sup>

<sup>(23)</sup> Ad esclusione di quelli adeguatamente classificati sotto una voce specifica nell'allegato III.

- Y47 Residui dell'incenerimento di rifiuti domestici
- Y48 Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, a eccezione dei seguenti:
- rifiuti di plastica che sono rifiuti pericolosi (cfr. voce A3210 nella parte 1, elenco A, dell'allegato V)
  - i rifiuti di plastica elencati di seguito, purché destinati a essere riciclati <sup>(24)</sup> in modo ecologicamente corretto e quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti <sup>(25)</sup>:
    - rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente <sup>(26)</sup> da un polimero non alogenato, compresi, a titolo non limitativo, i polimeri seguenti:
      - polietilene (PE)
      - polipropilene (PP)
      - polistirene (PS)
      - acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
      - polietilene tereftalato (PET)
      - policarbonato (PC)
      - polieteri
    - rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente <sup>(27)</sup> da una resina polimerizzata o da un prodotto di condensazione, comprese, a titolo non limitativo, le resine seguenti:
      - resine ureiche
      - resine formofenoliche
      - resine melammine formaldeidi
      - resine epossidiche
      - resine alchiliche
    - rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente <sup>(27)</sup> da uno dei polimeri fluorurati seguenti <sup>(28)</sup>:
      - perfluoroetilene/propilene (FEP)
      - perfluoroalcoosi alcani:
        - tetrafluoroetilene/perfluoroalchilviniletere (PFA)
        - tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)
      - fluoruro di polivinile (PVF)
      - polifluoruro di vinilidene (PVDF)
    - miscele di rifiuti di plastica composte da polietilene (PE), polipropilene (PP) e/o polietilene tereftalato (PET), purché ciascun materiale sia destinato a essere riciclato <sup>(29)</sup> separatamente e in modo ecologicamente corretto e purché la miscela sia quasi priva di contaminazione e di altri tipi di rifiuti <sup>(30)</sup>.

<sup>(24)</sup> Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell'allegato IV, sezione B) o, se necessario, deposito temporaneo limitato a un solo caso, purché seguito dall'operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.

<sup>(25)</sup> Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti».

<sup>(26)</sup> Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi esclusivamente».

<sup>(27)</sup> Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi esclusivamente».

<sup>(28)</sup> I rifiuti di consumo sono esclusi.

<sup>(29)</sup> Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell'allegato IV, sezione B) previa selezione e, se necessario, deposito limitato a un solo caso, purché seguito dall'operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.

<sup>(30)</sup> Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti».

Elenco B (rifiuti di cui alla decisione OCSE, appendice 4, parte II) <sup>(31)</sup>

## Rifiuti contenenti metalli

|       |                       |  |
|-------|-----------------------|--|
| AA010 | 2619 00               | Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dall'industria del ferro e dell'acciaio <sup>(32)</sup>                 |
| AA060 | 2620 50               | Ceneri e residui di vanadio  |
| AA190 | 8104 20<br>ex 8104 30 | Rifiuti e rottami di magnesio infiammabile, piroforico o che emette, a contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose |

## Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

|       |                       |  |
|-------|-----------------------|--|
| AB030 |                       | Rifiuti di sistemi non a base di cianuro, derivanti dal trattamento superficiale di metalli    |
| AB070 |                       | Sabbie usate in operazioni di fonderia   |
| AB120 | ex 2812 90<br>ex 3824 | Composti inorganici di alogenuri, non specificati né compresi altrove                          |
| AB150 | ex 3824 90            | Solfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi |

## Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici

|       |            |  |
|-------|------------|--|
| AC060 | ex 3819 00 | Fluidi idraulici                       |
| AC070 | ex 3819 00 | Fluidi per freni                       |
| AC080 | ex 3820 00 | Fluidi antigelo                        |
| AC150 |            | Clorofluorocarburi                     |
| AC160 |            | Idrocarburi alogenati (halon)          |
| AC170 | ex 4403 10 | Rifiuti di legno o di sughero trattati |

## Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici

|       |                       |  |
|-------|-----------------------|--|
| AD090 | ex 3824 90            | Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di prodotti chimici e materiali per riprografia e fotografia, non specificati né compresi altrove |
| AD100 |                       | Rifiuti di sistemi non a base di cianuro, derivanti dal trattamento superficiale delle plastiche   |
| AD120 | ex 3914 00<br>ex 3915 | Resine a scambio ionico  |
| AD150 |                       | Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (come i biofiltri usati)  |

## Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

|       |         |  |
|-------|---------|--|
| RB020 | ex 6815 | Fibre di ceramica con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell'amianto |
|-------|---------|--|

<sup>(31)</sup> I rifiuti contrassegnati con i codici AB130, AC250, AC260 e AC270 sono stati soppressi in quanto ritenuti, secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9; abrogata dalla direttiva 2008/98/CE), non pericolosi e pertanto non soggetti al divieto di esportazione di cui all'articolo 39 del presente regolamento. I rifiuti contrassegnati con il codice AC300 sono stati soppressi in quanto rientrano nella voce A3210 della parte 1, elenco A.

<sup>(32)</sup> Questa enumerazione comprende rifiuti sotto forma di ceneri, residui, scorie, loppe, schiumature, incrostazioni, polveri, fanghi e cake, a meno che uno di questi materiali non figuri esplicitamente altrove.

## ALLEGATO VI

## MODULO PER GLI IMPIANTI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA (ARTICOLO 14)

| Autorità competente | Impianto di recupero                    |           |   |                         | Identificazione dei rifiuti<br>(codice/codici) | Periodo di validità |    | Quantitativo totale con autorizzazione preventiva<br>(tonnellate (Mg)) |
|---------------------|---|-----------|---|-------------------------|--|---------------------|----|--|
|                     | Nome e numero dell'impianto di recupero | Indirizzo | Operazione/i di recupero (+ codice/i R) | Tecnica utilizzata (6): |  | dal                 | al |  |
|                     |   |           |   |                         |  |                     |    |  |
|                     |   |           |   |                         |  |                     |    |  |
|                     |   |           |   |                         |  |                     |    |  |

## ALLEGATO VII

INFORMAZIONI CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LE SPEDIZIONI DI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFI 4 E 5

Informazioni sulle spedizioni <sup>1</sup>

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| 1. Persona che organizza la spedizione<br>Nome:<br>Indirizzo:<br>Persona da contattare:<br>Tel.<br>Indirizzo e-mail:   |   | 2. Importatore/destinatario<br>Nome:<br>Indirizzo:<br>Persona da contattare:<br>Tel.<br>Indirizzo e-mail:   |  |
| 3. Quantitativo effettivo:<br>Tonnellate (Mg):<br>m <sup>3</sup> :   |   | 4. Data effettiva della spedizione:   |  |
|  |   | 4 bis. numero di identificazione del container, se del caso:  |  |
| 5.(a) Primo vettore <sup>2</sup><br>Nome:<br>Indirizzo:<br>Persona da contattare:<br>Tel.<br>Indirizzo e-mail:<br>Mezzi di trasporto:<br>Data della presa in carico:<br>Firma: | 5.(b) Secondo vettore<br>Nome:<br>Indirizzo:<br>Persona da contattare:<br>Tel.<br>Indirizzo e-mail:<br>Mezzi di trasporto:<br>Data della presa in carico:<br>Firma: | 5.(c) Terzo vettore<br>Nome:<br>Indirizzo:<br>Persona da contattare:<br>Tel.<br>Indirizzo e-mail:<br>Mezzi di trasporto:<br>Data della presa in carico:<br>Firma: |  |

<sup>1</sup> Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti dell'elenco verde destinati al recupero o di rifiuti destinati ad analisi di laboratorio o a prove di trattamento conformemente al regolamento (UE)2024/1157.

<sup>2</sup> Se più di tre vettori, allegare le informazioni relative a tutti i vettori coinvolti nella spedizione in questione, come richiesto nelle caselle a), b) e c).

|   |  |
|---|--|
| 6. Produttore dei rifiuti <sup>3</sup><br>Nome:<br>Indirizzo:<br>Persona da contattare:<br>Tel.<br>Indirizzo e-mail:  | 8. Operazione di recupero (o eventualmente di smaltimento nel caso di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 5<br>Codice D/Codice R <sup>4</sup> : |
| 6 <i>bis</i> . Ubicazione di partenza della spedizione<br>Indirizzo:<br>Nome della persona responsabile dell'ubicazione <sup>5</sup><br>Indirizzo:<br>Persona da contattare:<br>Tel.<br>Indirizzo e-mail: | 9. Denominazione abituale dei rifiuti  |

<sup>3</sup> Se la persona che organizza la spedizione non è il produttore originario o il raccoglitore dei rifiuti, né il nuovo produttore o raccoglitore di rifiuti, occorre fornire informazioni in merito al produttore o al raccoglitore originario, al nuovo produttore o raccoglitore dei rifiuti.

<sup>4</sup> In caso di operazione R12/R13, allegare anche le informazioni corrispondenti sull'impianto in cui è previsto il recupero intermedio o non intermedio direttamente successivo al recupero intermedio iniziale, nonché, ove possibile, gli impianti in cui sono previste le successive operazioni di recupero intermedio o non intermedio.

<sup>5</sup> Se del caso, inserire «Come nella casella 1» o «Come nella casella 6».

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 7. Impianto di recupero <sup>6</sup> <input type="checkbox"/> Laboratorio <input type="checkbox"/>  |  | 10. Identificazione dei rifiuti (indicare i codici pertinenti): |  |
| Nome:   |  | i. Convenzione di Basilea, allegato IX:                         |  |
| Indirizzo:  |  | ii. Codice OCSE (se diverso da i):                              |  |
| Persona da contattare:  |  | iii. Allegato III A <sup>7</sup> :                              |  |
| Tel.  |  | iv. Allegato III B <sup>8</sup> :                               |  |
| Indirizzo e-mail:   |  | v. Elenco UE dei rifiuti:                                       |  |
|   |  | vi. Codice nazionale:   |  |
|   |  | vii. Altro (specificare):                                       |  |
| 11. Paesi/Stati interessati:  |  |   |  |
| Esportazione/spedizione   |  | Transito  |  |
|   |  |   |  |
| 12. Dichiarazione della persona che organizza la spedizione e del produttore di rifiuti <sup>9</sup> : Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete ed esatte. Dichiaro che sono stati assunti obblighi contrattuali scritti efficaci con il destinatario e, se del caso, con l'operatore dell'impianto, e che qualsiasi accordo delle autorità competenti in materia di dispaccio e destinazione è stato fornito in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5: |  |   |  |
| Nome della persona che organizza la spedizione: Data: Firma:  |  |   |  |
| Nome del produttore: Data: Firma:   |  |   |  |

<sup>6</sup> In caso di trattamento R12/R13, allegare anche le informazioni corrispondenti sull'impianto in cui è previsto il recupero intermedio o non intermedio direttamente successivo al recupero intermedio iniziale, nonché, ove possibile, gli impianti in cui sono previste le successive operazioni di recupero intermedio o non intermedio.

<sup>7</sup> Devono essere utilizzati il codice o i codici pertinenti indicati nell'allegato III A, nella sequenza appropriata. Talune voci della convenzione di Basilea come B1100 e B3020 riguardano unicamente flussi particolari di rifiuti, come indicato nell'allegato III A.

<sup>8</sup> Devono essere utilizzati i codici BEU elencati nell'allegato III B.

<sup>9</sup> Se la persona che organizza la spedizione non è il produttore originario o il nuovo produttore o raccogliitore di rifiuti, deve firmare il produttore originario o il nuovo produttore o raccogliitore di rifiuti. Quando il produttore o il raccogliitore non è noto o è insolvente, deve firmare il detentore dei rifiuti.

|   |
|---|
| 13. La spedizione è stata ricevuta dall'importatore-destinatario (se non si tratta di un impianto)<br>Nome: Data: Firma:  |
| DA COMPILARE A CURA DELL'IMPIANTO DI RECUPERO O DEL LABORATORIO:  |
| 14. La spedizione è stata ricevuta dall'impianto di recupero <input type="checkbox"/> o dal laboratorio <input type="checkbox"/><br>Quantitativo ricevuto:<br>Tonnellate (Mg): m <sup>3</sup> :<br>Nome: Data: Firma: |
| 15. Dichiaro in fede che il recupero di rifiuti di cui sopra è stato completato<br>Quantitativo preparato per il riutilizzo o riciclato altro recupero<br>Tonnellate (Mg): m <sup>3</sup> :<br>Nome: Data: Firma:     |

## ALLEGATO VIII

RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO DEI PAESI VERSO I QUALI È AUTORIZZATA L'ESPORTAZIONE IN CONFORMITÀ  
DELL'ARTICOLO 42, PARAGRAFO 2RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO DEI PAESI VERSO I QUALI È AUTORIZZATA  
L'ESPORTAZIONE DALL'UNIONE EUROPEA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E DI MISCELE DI  
RIFIUTI NON PERICOLOSI DESTINATI AL RECUPERO

## Parte 1

## Richiesta di ricevere rifiuti non pericolosi e miscele di rifiuti non pericolosi dall'Unione europea

Con la presente, (nome e dati di contatto dell'autorità competente)....., a nome di (paese)  
..... (di seguito «il paese») dichiara che il paese desidera ricevere  
dall'Unione europea i rifiuti non pericolosi e le miscele di rifiuti non pericolosi specificati nella parte  
2, punto 1, della presente richiesta e dichiara che il paese dispone di un quadro normativo e di una  
strategia adeguati in materia di gestione dei rifiuti e che sta adottando tutte le misure di attuazione  
e di esecuzione necessarie per gestire i rifiuti in questione senza mettere in pericolo la salute  
umana e in modo ecologicamente corretto conformemente all'articolo 59 del presente regolamento.

Luogo: ..... Data: ..... Firma: .....

| Parte 2  |  |   |
|--|--|---|
| Informazioni e prove giustificative  |  |   |
| 1. Elenco dei rifiuti oggetto della richiesta                                    |  |   |
| Descrizione dei rifiuti non pericolosi o delle miscele di rifiuti non pericolosi | Codice di identificazione dei rifiuti <sup>1</sup> | Per i rifiuti elencati nell'allegato IX della convenzione di Basilea, indicare se debba essere applicata la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte inserendo «sì». |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

---

<sup>1</sup> I codici utilizzati nell'allegato IX della convenzione di Basilea o, se i rifiuti non figurano in tale allegato, 1) i codici di identificazione dei rifiuti di cui all'allegato III, parte II, all'allegato III A o all'allegato III B del presente regolamento o, se i rifiuti non figurano in tali allegati, i codici di identificazione dei rifiuti per i rifiuti non pericolosi nell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE o 2) i codici nazionali del paese.

2. Si prega di fornire, in allegato alla presente richiesta, una descrizione dettagliata della strategia o del piano nazionale di gestione dei rifiuti del paese, comprensiva degli elementi seguenti:
- a) la quantità annuale di rifiuti totali prodotti nel paese, nonché la quantità annuale di rifiuti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente richiesta («rifiuti interessati dalla richiesta») prodotti nel paese e le stime in merito al modo in cui tali quantità si svilupperanno nei prossimi dieci anni;
  - b) una stima dell'attuale capacità di trattamento dei rifiuti del paese in generale e la stima della capacità di trattamento del paese dei rifiuti interessati dalla richiesta, nonché una stima di come tali capacità potrebbero svilupparsi nei prossimi dieci anni;
  - c) la proporzione di rifiuti domestici oggetto di raccolta differenziata, nonché gli obiettivi e le misure eventuali per aumentare tale tasso in futuro. Si prega di fornire tali informazioni per ciascuno dei più importanti tipi di rifiuti domestici;
  - d) la proporzione di rifiuti domestici interessati dalla richiesta che vengono conferiti in discarica, nonché gli obiettivi e le misure eventuali per ridurre tale tasso in futuro;
  - e) la proporzione di rifiuti domestici interessati dalla richiesta che vengono riciclati, nonché gli obiettivi e le misure eventuali per aumentare tale tasso in futuro;
  - f) informazioni in merito alla quantità di rifiuti dispersi e alle misure adottate per prevenire la dispersione di rifiuti e raccogliarli;
  - g) una strategia su come garantire la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti importati nel suo territorio, compreso il possibile impatto della gestione dei rifiuti importati sulla gestione dei rifiuti domestici;
  - h) informazioni sulla metodologia utilizzata per calcolare i dati di cui alle lettere da a) a f).

|    |  |
|----|--|
| 3. | <p>Si prega di fornire, in allegato alla presente richiesta, una descrizione del quadro giuridico nazionale per la gestione dei rifiuti in vigore, includendo quanto meno gli elementi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) sistema(i) di rilascio di autorizzazioni o di concessione di licenze o di registrazione per gli impianti di trattamento di rifiuti;</li><li>b) sistema(i) di rilascio di autorizzazioni, di concessione o di registrazione di licenze per il trasporto di rifiuti;</li><li>c) disposizioni destinate ad assicurare che i rifiuti residui prodotti attraverso l'operazione di recupero dei rifiuti in questione siano gestiti in modo ecologicamente corretto;</li><li>d) controlli dell'inquinamento applicabili alle operazioni di trattamento dei rifiuti, compresi in particolare i limiti di emissione per la protezione dell'aria, del suolo e dell'acqua e le misure per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di tali operazioni;</li><li>e) disposizioni in materia di esecuzione, ispezione e sanzioni destinate ad assicurare l'attuazione delle disposizioni nazionali e internazionali concernenti la gestione e la spedizione di rifiuti.</li></ul> |
| 4. | <p>Si prega di allegare alla presente richiesta una descrizione di qualsiasi altra legislazione correlata in materia di protezione dell'ambiente e della salute umana applicabile alle operazioni di gestione dei rifiuti.</p>   |
| 5. | <p>Si prega di allegare alla presente richiesta una descrizione della legislazione nazionale in materia di importazione ed esportazione dei rifiuti oggetto della richiesta e in particolare in merito a qualsiasi procedura di controllo specifica che si applica a tale importazione o esportazione, come la notifica e l'autorizzazione preventive scritte di cui all'articolo 6 della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.</p>  |
| 6. | <p>Si prega di fornire un elenco degli impianti autorizzati ai sensi della legislazione nazionale del paese a recuperare i rifiuti interessati dalla richiesta (includendo quanto meno il nome e l'indirizzo di tali impianti, il loro numero di autorizzazione, i tipi di rifiuti non pericolosi o di miscele di rifiuti non pericolosi che sono autorizzati a recuperare e la loro capacità di trattamento autorizzata). Tali informazioni dovrebbero essere fornite preferibilmente attraverso un collegamento a un sito web sul quale le informazioni concernenti gli impianti interessati siano accessibili al pubblico e per via elettronica (ad esempio un collegamento al sito web dell'autorità competente).</p>  |

|   |   |
|---|---|
| 7. Si prega di fornire informazioni sullo stato del paese per quanto concerne lo stato di ratifica degli accordi ambientali multilaterali seguenti: |   |
| Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento                                    | Ratifica: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>   |
| Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti  | Ratifica: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/><br>In caso di mancata ratifica:<br>Firma: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| Convenzione di Minamata sul mercurio  | Ratifica: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/><br>In caso di mancata ratifica:<br>Firma: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici  | Ratifica: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>   |
| Accordo di Parigi   | Ratifica: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/><br>In caso di mancata ratifica:<br>Firma: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| Protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono  | Ratifica: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>   |
| Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948 (n. 87)  | Ratifica: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>   |
| Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949 (n. 98)  | Ratifica: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>   |
| Convenzione concernente l'abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105)  | Ratifica: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>   |
| Convenzione sull'età minima, 1973 (n. 138)  | Ratifica: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>   |
| Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (n. 182)  | Ratifica: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>   |
| Convenzione concernente l'uguaglianza di retribuzione, 1951 (n. 100)  | Ratifica: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>   |
| Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione, 1958 (n. 111)  | Ratifica: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>   |
| Convenzione sul lavoro forzato, 1930 (n. 29)  | Ratifica: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>   |

|     |  |
|-----|--|
| 8.  | Si prega di allegare alla presente richiesta una descrizione del modo in cui il paese rispetta i propri obblighi nel contesto degli accordi multilaterali di cui al punto 7, in particolare per quanto concerne i relativi obblighi di rendicontazione.  |
| 9.  | Si prega di allegare alla presente richiesta una descrizione delle modalità attraverso le quali il quadro per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, le direttive tecniche e altri orientamenti sulla gestione ecologicamente corretta dei rifiuti adottati nel contesto della convenzione di Basilea vengono presi in considerazione nel contesto del regime di gestione dei rifiuti interessati dalla richiesta.                       |
| 10. | Si prega di allegare alla presente richiesta una descrizione dettagliata della strategia del paese per dare esecuzione alla legislazione nazionale sulla gestione e la spedizione di rifiuti, che contempli in particolare le misure di controllo e monitoraggio, comprese informazioni sul numero di ispezioni effettuate di spedizioni di rifiuti e di impianti di gestione dei rifiuti, nonché sulle sanzioni imposte in caso di violazione delle norme nazionali pertinenti. |

## ALLEGATO IX

RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE EFFETTUATA DALLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 43,  
PARAGRAFO 1

## Parte 1

Legislazione dell'Unione concepita per assicurare una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti

1. Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (direttiva quadro sui rifiuti).
2. Oltre alla direttiva quadro sui rifiuti, gli atti legislativi dell'Unione seguenti, che stabiliscono i requisiti per le operazioni di trattamento dei rifiuti, sono rilevanti al fine di assicurare una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti:
  - a) direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti <sup>(1)</sup>;
  - b) direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali.
3. Anche gli atti legislativi dell'Unione seguenti, che stabiliscono i requisiti per flussi specifici di rifiuti, sono rilevanti al fine di assicurare una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti:
  - a) direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
  - b) direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT);
  - c) direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;
  - d) Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE;
  - e) direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
  - f) regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti.

## Parte 2

Orientamenti internazionali sulla gestione ecologicamente corretta dei rifiuti

1. Linee guida adottate ai sensi della convenzione di Basilea:
  - a) direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti in una discarica specialmente allestita (D5) <sup>(2)</sup>;
  - b) direttive tecniche sull'incenerimento ecologicamente corretto dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti oggetto delle operazioni di smaltimento D10 e R1 <sup>(3)</sup>;
  - c) direttive tecniche per il riciclaggio o il recupero ecologicamente corretto dei metalli e dei composti metallici (R4) <sup>(4)</sup>;

<sup>(1)</sup> Pertinente per il trattamento di rifiuti residui prodotti durante un'operazione di recupero.

<sup>(2)</sup> Adottate alla quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, giugno 2022.

<sup>(3)</sup> Adottate alla quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, giugno 2022.

<sup>(4)</sup> Adottate alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2004.

- d) direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti biomedici e sanitari (Y1; Y3) <sup>(5)</sup>;
- e) direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di batterie al piombo e acido <sup>(6)</sup>;
- f) direttive tecniche generali per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da inquinanti organici persistenti, contenenti tali inquinanti o da essi contaminati <sup>(7)</sup>;
- g) direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da [1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano] (DDT), contenenti tale sostanza o da essa contaminati <sup>(8)</sup>;
- h) direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esabromociclododecano (HBCD), contenenti tale sostanza o da essa contaminati <sup>(9)</sup>;
- i) direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e fluoruro di perfluorottano e sulfonile (PFOSF), contenenti tali sostanze o da esse contaminati, acido perfluorottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati e acido perfluoroesano solfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati; <sup>(10)</sup>
- j) direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da pentaclorofenolo (PCP) e i suoi sali ed esteri, contenenti tali sostanze o da esse contaminati <sup>(11)</sup>;
- k) direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dai pesticidi aldrin, alfa-esaclorocicloesano, beta-esaclorocicloesano, clordano, clordecone, dicofol, dieldrin, endrin, eptacoloro, esaclorobenzene, esaclorobutadiene, lindano, mirex, pentaclorobenzene, pentaclorofenolo e suoi sali, acido perfluorottano sulfonato, suoi sali e fluoruro di perfluorottano sulfonile, endosulfan tecnico e relativi isomeri, toxafene o dall'esaclorobenzene come sostanza chimica industriale (pesticidi POP), contenenti tali sostanze o da esse contaminati <sup>(12)</sup>;
- l) direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da policlorobifenile, trifenile policlorurato, naftalene policlorurato o polibromobifenile, compreso l'esabromobifenile (PCB, PCT, PCN o PBB, compreso l'HBB), contenenti tali sostanze o da esse contaminati <sup>(13)</sup>;
- m) direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esabromodifeniletere ed eptabromodifeniletere o tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere o decabromodifeniletere (POP-BDE), contenenti tali sostanze o da esse contaminati <sup>(14)</sup>;

<sup>(5)</sup> Adottate alla sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, dicembre 2002.

<sup>(6)</sup> Adottate alla sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, dicembre 2002.

<sup>(7)</sup> Adottate alla sedicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2023.

<sup>(8)</sup> Adottate all'ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, dicembre 2006.

<sup>(9)</sup> Adottate alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2015.

<sup>(10)</sup> Adottate alla sedicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2023.

<sup>(11)</sup> Adottate alla tredicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2017.

<sup>(12)</sup> Adottate alla quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, giugno 2022.

<sup>(13)</sup> Adottate alla tredicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2017.

<sup>(14)</sup> Adottate alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2019.

- n) direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dalle sostanze prodotte non intenzionalmente seguenti, contenenti tali sostanze o da esse contaminati: policlorodibenzo-p-diossine, policlorodibenzofurani, esaclorobenzene, policlorobifenile, pentaclorobenzene, naftalene policlorurato o esaclorobutadiene <sup>(15)</sup>;
- o) direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esaclorobutadiene, contenenti tale sostanza o da essa contaminati <sup>(16)</sup>;
- p) direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da paraffine clorurate a catena corta, contenenti tali sostanze o da esse contaminati <sup>(17)</sup>;
- q) direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta di rifiuti di plastica <sup>(18)</sup>;
- r) direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta degli pneumatici usati e dei rifiuti di pneumatici <sup>(19)</sup>;
- s) direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da mercurio o composti del mercurio, contenenti tali sostanze o da esse contaminati <sup>(20)</sup>;
- t) direttive tecniche per il co-trattamento ecologicamente corretto di rifiuti pericolosi nei forni per cemento <sup>(21)</sup>;
- u) documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta di impianti di elaborazione dati usati e fuori uso <sup>(22)</sup>;
- v) documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta dei telefoni cellulari usati e fuori uso <sup>(23)</sup>;
- w) quadro per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti <sup>(24)</sup>;
- x) manuali pratici per la promozione della gestione ecologicamente corretta dei rifiuti <sup>(25)</sup>.

## 2. Linee guida adottate dall'OCSE:

- a) direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta di flussi specifici di rifiuti: personal computer usati e rottami <sup>(26)</sup>.

---

<sup>(15)</sup> Adottate alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2019.

<sup>(16)</sup> Adottate alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2019.

<sup>(17)</sup> Adottate alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2019.

<sup>(18)</sup> Adottate alla sedicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2023.

<sup>(19)</sup> Adottate alla decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2011.

<sup>(20)</sup> Adottate alla quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, giugno 2022.

<sup>(21)</sup> Adottate alla decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2011.

<sup>(22)</sup> Adottato alla undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2017.

<sup>(23)</sup> Adottato alla decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2011.

<sup>(24)</sup> Adottato alla tredicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2013.

<sup>(25)</sup> Adottati alla tredicesima e alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2017 e maggio 2019.

<sup>(26)</sup> Adottate dal Comitato per la politica ambientale dell'OCSE, febbraio 2003 (documento ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

## ALLEGATO X

## REQUISITI PER I REVISORI E CRITERI PER GLI IMPIANTI CHE RICEVONO RIFIUTI ESPORTATI DALL'UNIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 46

## Parte A

## Requisiti dettagliati per i terzi che effettuano audit

1. Un terzo che effettua audit a norma dell'articolo 46 è considerato indipendente dal notificatore o dalla persona che organizza la spedizione, come pure dall'impianto sottoposto ad audit, se è documentato che:
  - a) non è parte o non è sotto il controllo di tali entità;
  - b) ha istituito e applica procedure che ne garantiscono l'imparzialità, tra cui:
    - i) valutazione continuativa dei rischi per la sua imparzialità;
    - ii) individuazione, eliminazione e attenuazione dei rischi per l'imparzialità derivanti da pressioni finanziarie, commerciali e di altro tipo;
    - iii) valutazione dei rischi per l'imparzialità derivanti dalle relazioni del suo personale;
  - c) è strutturato e gestito in modo da garantirne l'indipendenza e l'imparzialità, in particolare:
    - i) è chiaramente identificabile all'interno del soggetto giuridico, se il soggetto giuridico svolge anche attività non connesse alle ispezioni;
    - ii) dispone di norme in materia di relazioni sull'attività di audit svolta;
    - iii) il suo personale ha responsabilità chiaramente identificabili per quanto riguarda lo svolgimento degli audit.
2. Si considera che un terzo che effettua audit a norma dell'articolo 46 possieda qualifiche adeguate nel settore degli audit e del trattamento dei rifiuti se dispone di un numero sufficiente di membri del personale qualificati, direttamente o tramite subappalto, che seguono formazioni periodiche, e se il personale che partecipa alla realizzazione di tali audit ha un'esperienza professionale documentata nei settori seguenti:
  - a) svolgimento di audit su impianti di trattamento dei rifiuti;
  - b) operazioni di trattamento dei rifiuti;
  - c) sistemi di gestione dell'ambiente e della salute e sicurezza sul lavoro.
3. Al fine di dimostrare la conformità ai criteri di cui ai paragrafi 1 e 2, un terzo che effettua audit potrebbe fare riferimento alla propria certificazione rispetto a norme riconosciute a livello dell'Unione o internazionale pertinenti per l'esecuzione degli audit di cui all'articolo 46, quali la norma ISO 19011:2018 o la norma ISO/IEC 17020:2012.

## Parte B

Criteri designati per dimostrare che un impianto gestisce i rifiuti esportati dall'Unione in modo ecologicamente corretto

1. L'audit di cui all'articolo 46, paragrafo 3, verifica che l'impianto che gestisce i rifiuti nel paese di destinazione nelle sue effettive operazioni rispetti le condizioni seguenti:
  - a) è autorizzato dalle sue autorità competenti a importare e trattare i rifiuti in questione (prove da fornire, in particolare attraverso la produzione delle autorizzazioni o delle licenze corrispondenti) e sta svolgendo le proprie attività in conformità con la legislazione nazionale applicabile in materia di protezione dell'ambiente;

- b) è progettato, costruito e gestito in modo sicuro ed ecologicamente corretto e, in particolare, dispone dei processi, della tecnologia di gestione dei rifiuti adeguata, di un'organizzazione e delle infrastrutture necessari per trattare i rifiuti in questione, nonché delle assicurazioni relative a rischi e responsabilità potenziali. A tal fine occorre quanto meno verificare le informazioni sui metodi di trattamento dei rifiuti, compreso il modo in cui vengono trattati i rifiuti residui, in particolare attraverso la rintracciabilità a valle;
- c) prevede e gestisce sistemi, procedure e tecniche di gestione e di monitoraggio che hanno lo scopo di prevenire, ridurre, minimizzare nonché, nella misura del possibile, eliminare:
- i) i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori interessati e di coloro che vivono in prossimità dell'impianto; e
  - ii) gli effetti negativi sull'ambiente causati dalle sue attività (in particolare attraverso misure adeguate adottate per monitorare e affrontare l'inquinamento di suolo, acqua ed aria, nonché altri fattori inquinanti (odore, rumore));
- d) assicura la rintracciabilità di tutti i rifiuti ricevuti e trattati presso l'impianto, compresa la garanzia che tutti i rifiuti residui prodotti dalle sue attività siano documentati e siano trasferiti soltanto verso impianti di gestione dei rifiuti autorizzati a trattare tali rifiuti residui. A tal fine sono verificate quanto meno le informazioni concernenti:
- il quantitativo di rifiuti che l'impianto è autorizzato a trattare conformemente alla sua autorizzazione/alle sue licenze;
  - il quantitativo di rifiuti che l'impianto riceve e recupera ogni anno;
  - il quantitativo di rifiuti residui prodotti dalle sue attività, nonché prove del fatto che tali rifiuti residui vengano trattati in un impianto di trattamento dei rifiuti autorizzato, anche in caso di esportazione;
- e) ha adottato misure destinate al risparmio di energia nonché alla limitazione delle emissioni di gas a effetto serra legate alle sue attività;
- f) stabilisce ed è in grado di fornire le registrazioni delle sue attività di gestione dei rifiuti come pure delle importazioni e delle esportazioni di rifiuti degli ultimi cinque anni; se l'impianto è in funzione da meno di cinque anni, stabilisce ed è in grado di fornire le registrazioni delle sue attività di gestione e spedizione dei rifiuti effettuate da quando è in funzione;
- g) non è stato condannato per aver commesso attività illegali legate all'importazione ed esportazione di rifiuti o alla gestione di rifiuti negli ultimi cinque anni;
- h) ha stabilito canali di segnalazione interna e procedure di segnalazione interna e di follow-up, che consentono ai lavoratori dell'impianto di segnalare le violazioni delle norme relative agli effetti negativi sull'ambiente se richiesto dalla legislazione del paese di destinazione.
2. Nel verificare la conformità di un impianto rispetto ai criteri di cui sopra, la terza parte indipendente che esegue l'audit prende in particolare in considerazione, come punto di riferimento e se pertinente:
- a) obblighi specifici per il trattamento di determinati rifiuti, compresi quelli di cui alla parte 1 dell'allegato IX, e sul calcolo dei quantitativi di rifiuti trattati, cogenti conformemente alla normativa Unione;
  - b) le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili adottate per talune attività nel contesto del regime della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali<sup>(1)</sup>.
3. Inoltre, come riferimento, sono presi in considerazione anche gli orientamenti di cui alla parte 2 dell'allegato IX.

---

<sup>(1)</sup> GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

## ALLEGATO XI

## QUESTIONARIO SUPPLEMENTARE SUGLI OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE DEGLI STATI MEMBRI A NORMA DELL'ARTICOLO 73, PARAGRAFO 2

|  |   |
|--|---|
| <p>Quantitativi di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 2 o 3 spediti da e verso gli Stati membri non contemplati dalla relazione in conformità dell'articolo 73, paragrafo 1</p> | <p>Informazioni sui quantitativi di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 2 o 3 spediti dagli Stati membri, comprese le esportazioni, e sui quantitativi di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 2 o 3 spediti negli Stati membri, comprese le importazioni, che non devono figurare nella relazione in conformità dell'articolo 73, paragrafo 1</p> <p>Dallo Stato membro sono stati spediti rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 2 o 3, comprese le esportazioni, che non devono figurare nella relazione in conformità dell'articolo 73, paragrafo 1?<br/> Si                      No<br/> (apporre il segno √ sulla casella corrispondente) <input type="checkbox"/>      <input type="checkbox"/></p> <p>In caso affermativo, completare la tabella 1.</p> <p>Nello Stato membro sono stati spediti rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 2 o 3, comprese le importazioni, che non devono figurare nella relazione in conformità dell'articolo 73, paragrafo 1?<br/> Si                      No<br/> (apporre il segno √ sulla casella corrispondente) <input type="checkbox"/>      <input type="checkbox"/></p> <p>In caso affermativo, completare la tabella 2.</p> |
| <p>Articolo 11, paragrafo 1</p>  | <p>Informazioni sulle autorizzazioni rilasciate a una notifica per una spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento, in caso di soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1</p> <p>Questa disposizione è stata applicata?                      Si                      No<br/> (apporre il segno √ sulla casella corrispondente) <input type="checkbox"/>                      <input type="checkbox"/></p> <p>In caso affermativo, completare la tabella 3.</p> <p>Ulteriori osservazioni:<br/> -----<br/> -----<br/> -----</p>   |
| <p>Articolo 12, paragrafo 1, lettera d)</p>  | <p>Informazioni sulle obiezioni alle spedizioni previste per il recupero, in quanto non conformi all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d)</p> <p>Questa disposizione è stata applicata?                      Si                      No<br/> (apporre il segno √ sulla casella corrispondente)                      <input type="checkbox"/>      <input type="checkbox"/></p> <p>In caso affermativo, completare la tabella 4.</p>   |



|   |  |
|---|--|
| <p>Articolo 25 e articolo 63, paragrafo 1</p> | <p>Informazioni sui casi di spedizioni illegali di rifiuti chiusi nell'anno di riferimento</p> <p>Si è verificato questo caso?                      Sì                      No</p> <p>(apporre il segno √ sulla casella corrispondente)                      <input type="checkbox"/>                      <input type="checkbox"/></p> <p>In caso affermativo, completare la tabella 7.</p> <p>Fornire informazioni sulle disposizioni della normativa nazionale adottate per prevenire, individuare e sanzionare le spedizioni illegali di rifiuti:</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>   |
| <p>► Articolo 60, paragrafo 1</p>             | <p>Informazioni sintetiche sull'esito delle ispezioni condotte in conformità con l'articolo 60, paragrafo 1, comprendendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il numero delle ispezioni, compresi i controlli fisici, degli stabilimenti, delle imprese, di intermediari e commercianti collegati alle spedizioni di rifiuti:</li> <li>— il numero delle ispezioni di spedizioni di rifiuti, compresi i controlli fisici:</li> <li>— il numero delle ispezioni di audit per le spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 4:</li> <li>— il numero delle presunte illegalità riguardanti stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti collegati alle spedizioni di rifiuti:</li> <li>— il numero delle presunte spedizioni illegali accertate nel corso di tali ispezioni:</li> </ul> <p>Ulteriori osservazioni:</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> |

Nota per la compilazione delle tabelle:

I codici D e R sono quelli indicati negli allegati I e II della direttiva 2008/98/CE.

I codici di identificazione dei rifiuti sono quelli che figurano negli allegati III, III A, III B e IV e nell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE.

Tabella 1

Quantitativi di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 2 o 3 spediti dagli Stati membri, comprese le esportazioni, che non devono figurare nella relazione a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, nel 20XX

| Identificazione dei rifiuti            |  | Quantitativi spediti da uno Stato membro, comprese le esportazioni (tonnellate (Mg)) | Paese/paesi di transito <sup>(2)</sup> | Paese di destinazione <sup>(2)</sup> | Operazioni di smaltimento<br>Codice D | Operazioni di recupero<br>Codice R |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Codice OCSE o voce EU48 <sup>(1)</sup> | Elenco UE dei rifiuti<br>codice/codici |  |  |                                      |                                       |                                    |
|  |  |  |  |                                      |                                       |                                    |
|  |  |  |  |                                      |                                       |                                    |
|  |  |  |  |                                      |                                       |                                    |

(1) Se applicabile.

(2) Utilizzare codici ISO a 2 cifre.

Osservazioni:

Tabella 2

Quantitativi di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 2 o 3 spediti negli Stati membri, incluse le importazioni, che non devono figurare nella relazione a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, nel 20XX

| Identificazione dei rifiuti            |  | Quantitativi spediti in uno Stato membro, comprese le importazioni (tonnellate (Mg)) | Paese/paesi di transito <sup>(2)</sup> | Paese di spedizione <sup>(2)</sup> | Operazioni di smaltimento<br>Codice D | Operazioni di recupero<br>Codice R |
|--|--|--|--|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Codice OCSE o voce EU48 <sup>(1)</sup> | Elenco UE dei rifiuti<br>codice/codici |  |  |                                    |                                       |                                    |
|  |  |  |  |                                    |                                       |                                    |
|  |  |  |  |                                    |                                       |                                    |
|  |  |  |  |                                    |                                       |                                    |

(1) Se applicabile.

(2) Utilizzare codici ISO a 2 cifre.

Osservazioni:

Tabella 3

Informazioni sulle autorizzazioni rilasciate a una notifica per una spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento, in caso di soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1

| Identificazione dei rifiuti<br>(codice/codici) | Quantitativo<br>(tonnellate<br>(Mg]) | Paese di spedizione/<br>Paese di destinazione | Operazioni di smaltimento<br>codice D |
|--|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
|  |                                      |   |                                       |
|  |                                      |   |                                       |
|  |                                      |   |                                       |
|  |                                      |   |                                       |
|  |                                      |   |                                       |
|  |                                      |   |                                       |
|  |                                      |   |                                       |
|  |                                      |   |                                       |
|  |                                      |   |                                       |
|  |                                      |   |                                       |

Tabella 4

Informazioni sulle obiezioni alle spedizioni previste per il recupero, in quanto non conformi all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d

| Identificazione dei rifiuti<br>(codice/codici) | Quantitativo<br>(tonnellate<br>(Mg)) | Paese di destinazione | Ragioni dell'obiezione, inclusa la<br>normativa nazionale pertinente | Impianto di recupero |                                      |
|--|--------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|--------------------------------------|
|  |                                      |                       |  | Nome                 | Operazione di recupero<br>(codice R) |
|  |                                      |                       |  |                      |                                      |
|  |                                      |                       |  |                      |                                      |
|  |                                      |                       |  |                      |                                      |
|  |                                      |                       |  |                      |                                      |
|  |                                      |                       |  |                      |                                      |
|  |                                      |                       |  |                      |                                      |
|  |                                      |                       |  |                      |                                      |
|  |                                      |                       |  |                      |                                      |
|  |                                      |                       |  |                      |                                      |
|  |                                      |                       |  |                      |                                      |

Tabella 5

Informazioni sulle obiezioni alle spedizioni previste per il recupero, in quanto non conformi all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e)

| Identificazione dei rifiuti<br>(codice/codici) | Quantitativo<br>(tonnellate<br>(Mg)) | Paese di spedizione | Ragioni dell'obiezione | Impianto di recupero |                                       |
|--|--------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------|
|  |                                      |                     |                        | Nome                 | Operazioni di<br>recupero<br>Codice R |
|  |                                      |                     |                        |                      |                                       |
|  |                                      |                     |                        |                      |                                       |
|  |                                      |                     |                        |                      |                                       |
|  |                                      |                     |                        |                      |                                       |
|  |                                      |                     |                        |                      |                                       |



Tabella 7

Informazioni sui casi di spedizioni illegali di rifiuti chiusi nell'anno di riferimento (articolo 25 e articolo 63, paragrafo 1)

| Paese di destinazione/<br>Paese di spedizione | Identificazione dei rifiuti<br>(codice/codici) | Quantitativo<br>(tonnellate (Mg)) | Identificazione del motivo dell'illegalità<br>(eventuale riferimento agli articoli violati) | Responsabile dell'illegalità<br>(apporre il segno ✓ sulla casella corrispondente) |              |       | Misure adottate<br>comprese eventuali sanzioni imposte o azioni intraprese per riprendere i rifiuti |
|---|--|-----------------------------------|---|---|--------------|-------|---|
|   |  |                                   |   | Notificatore o persona che organizza la spedizione                                | Destinatario | Altro |   |
|   |  |                                   |   |   |              |       |   |
|   |  |                                   |   |   |              |       |   |
|   |  |                                   |   |   |              |       |   |
|   |  |                                   |   |   |              |       |   |
|   |  |                                   |   |   |              |       |   |
|   |  |                                   |   |   |              |       |   |
|   |  |                                   |   |   |              |       |   |
|   |  |                                   |   |   |              |       |   |
|   |  |                                   |   |   |              |       |   |

## ALLEGATO XII

Tabella 1: informazioni sulle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 o 3

| Numero di notifica | Autorizzazione/<br>Obiezione <sup>(1)</sup> /<br>Revoca dell'autorizzazione | Identificazione dei rifiuti                       |                                     | Quantitativi oggetto dell'autorizzazione <sup>(3)</sup> (tonnellate [Mg]) | Quantitativi spediti <sup>(4)</sup> (tonnellate [Mg]) | Paese di spedizione <sup>(5)</sup> | Paese di destinazione <sup>(5)</sup> | Nome dell'impianto di trattamento a destinazione <sup>(6)</sup> | Operazioni di smaltimento o recupero <sup>(7)</sup> , a seconda dei casi |
|--------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|                    |   | Codice o voce Basilea, OCSE o EU48 <sup>(2)</sup> | Elenco UE dei rifiuti codice/codici |   |   |                                    |                                      |   |  |
|                    |   |   |                                     |   |   |                                    |                                      |   |  |
|                    |   |   |                                     |   |   |                                    |                                      |   |  |

(1) In caso di obiezione, le colonne relative ai quantitativi sono lasciate vuote.

(2) Se applicabile.

(3) Quantitativo indicato nella casella 5 del documento di cui all'allegato IA.

(4) I dati di questa colonna sono estratti dal sistema centrale di cui all'articolo 27 e non sono convalidati dalle autorità competenti interessate. Essi rispecchiano la situazione alla data di estrazione dei dati e saranno aggiornati su base mensile. Essi non possono rappresentare il quantitativo finale aggiornato alla data in cui viene consultata la presente panoramica.

(5) Utilizzare codici ISO a 2 cifre.

(6) Il nome dell'impianto è pubblicato, a meno che una delle autorità competenti coinvolte nella procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte non ritenga che il nome sia riservato e pertanto non possa essere divulgato, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale. L'autorità competente introduce tale informazione nei sistemi di cui all'articolo 27.

(7) Inclusi i codici D o R di cui all'allegato II della direttiva 2008/98/CE.

Tabella 2: informazioni sulle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafi 4 o 5

| Identificazione dei rifiuti                         |                                     | Quantitativi spediti <sup>(2)(3)</sup> (tonnellate (Mg)) | Paese di spedizione <sup>(4)</sup> | Paese di destinazione <sup>(4)</sup> | Nome dell'impianto a destinazione <sup>(5)</sup> | Operazione di recupero <sup>(6)</sup> , se del caso | Data della firma del documento di cui all'allegato VII da parte della persona che organizza la spedizione |
|---|-------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|
| Codice o voce Basilea, OCSE o EU3011 <sup>(1)</sup> | Elenco UE dei rifiuti codice/codici |  |                                    |                                      |  |   |   |
|   |                                     |  |                                    |                                      |  |   |   |
|   |                                     |  |                                    |                                      |  |   |   |

(1) Se applicabile.

(2) Quantitativo ricevuto dall'impianto in base alla casella 14 del documento di cui all'allegato VII.

(3) I dati di questa colonna sono estratti dal sistema centrale di cui all'articolo 27 e non sono convalidati dalle autorità competenti interessate.

(4) Utilizzare codici ISO a 2 cifre.

(5) Il nome dell'impianto è pubblicato, a meno che la persona che organizza la spedizione o l'impianto in questione ritenga che il nome sia riservato e pertanto non debba essere divulgato, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale. La persona che organizza la spedizione introduce tale informazione nei sistemi di cui all'articolo 27.

(6) Incluso il codice R di cui all'allegato II della direttiva 2008/98/CE.

## ALLEGATO XIII

## Tavola di concordanza

| Regolamento (CE) n. 1013/2006                       | Presente regolamento           |
|---|--------------------------------|
| Articolo 1, paragrafo 1                             | <i>Articolo 1</i>              |
| Articolo 1, paragrafi da 2 a 5                      | <i>Articolo 2</i>              |
| Articolo 2, punti 1, 2, 4, 6, 7 bis, 9, 10, 12 e 13 | Articolo 3, secondo comma      |
| Articolo 2, punto 3                                 | Articolo 3, punto 1            |
| Articolo 2, punto 5                                 | Articolo 3, punto 2            |
| Articolo 2, punto 7                                 | Articolo 3, punto 3            |
| Articolo 2, punto 8                                 | Articolo 3, punto 4            |
| Articolo 2, punto 14                                | Articolo 3, punto 5            |
| Articolo 2, punto 15                                | Articolo 3, punto 6            |
| —   | Articolo 3, punto 7            |
| Articolo 2, paragrafo 11                            | Articolo 3, punto 8            |
| Articolo 2, punto 16                                | Articolo 3, punto 9, lettera b |
| Articolo 2, punto 17                                | Articolo 35, paragrafo 1       |
| Articolo 2, punto 18                                | Articolo 3, punto 9            |
| Articolo 2, punto 19                                | Articolo 3, punto 10           |
| Articolo 2, punto 20                                | Articolo 3, punto 11           |
| Articolo 2, punto 21                                | Articolo 3, punto 12           |
| Articolo 2, punto 22                                | Articolo 3, punto 13           |
| Articolo 2, punto 23                                | Articolo 3, punto 14           |
| Articolo 2, punto 24                                | Articolo 3, punto 15           |
| Articolo 2, punto 25                                | Articolo 3, punto 16           |
| Articolo 2, punto 26                                | Articolo 3, punto 17           |
| Articolo 2, punto 27                                | Articolo 3, punto 18           |
| Articolo 2, punto 28                                | Articolo 3, punto 19           |
| Articolo 2, punto 29                                | Articolo 3, punto 20           |
| Articolo 2, punto 30                                | Articolo 3, punto 21           |
| Articolo 2, punto 31                                | Articolo 3, punto 22           |
| Articolo 2, punto 32                                | Articolo 3, punto 23           |
| Articolo 2, punto 33                                | Articolo 3, punto 24           |
| Articolo 2, punto 34                                | Articolo 3, punto 25           |
| Articolo 2, punto 35                                | Articolo 3, punto 26           |
| Articolo 2, punto 35 bis                            | Articolo 3, punto 27           |
| —   | Articolo 3, punti 28, 29 e 30  |
| <i>Articolo 3</i>                                   | <i>Articolo 4</i>              |

| Regolamento (CE) n. 1013/2006                                     | Presente regolamento |
|---|----------------------|
| Articolo 4  | Articolo 5           |
| Articolo 5  | Articolo 6           |
| Articolo 6  | Articolo 7           |
| Articolo 7, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo e terzo comma      | —                    |
| Articolo 7, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 4, e articolo 8 | Articolo 8           |
| Articolo 7, paragrafo 3, e articolo 9                             | Articolo 9           |
| Articolo 10   | Articolo 10          |
| Articolo 11   | Articolo 11          |
| Articolo 12   | Articolo 12          |
| Articolo 13   | Articolo 13          |
| Articolo 14   | Articolo 14          |
| Articolo 15   | Articolo 15          |
| Articolo 16   | Articolo 16          |
| Articolo 17   | Articolo 17          |
| Articolo 18   | Articolo 18          |
| Articolo 19   | Articolo 19          |
| Articolo 20   | Articolo 20          |
| Articolo 21   | Articolo 21          |
| Articolo 22   | Articolo 22          |
| —   | Articolo 23          |
| Articolo 23   | Articolo 24          |
| Articolo 24   | Articolo 25          |
| Articolo 25   | Articolo 26          |
| Articolo 26   | Articolo 27          |
| Articolo 27   | Articolo 28          |
| Articolo 28   | Articolo 29          |
| Articolo 29   | Articolo 30          |
| Articolo 30   | Articolo 31          |
| —   | Articolo 32          |
| —   | Articolo 33          |
| Articolo 31   | Articolo 34          |
| Articolo 32   | Articolo 35          |
| Articolo 33   | Articolo 36          |
| Articolo 34   | Articolo 37          |

| Regolamento (CE) n. 1013/2006                 | Presente regolamento   |
|---|--|
| Articolo 35                                   | Articolo 38  |
| Articolo 36                                   | Articolo 39  |
| Articolo 37                                   | Articoli da 40 a 43  |
| Articolo 38                                   | Articolo 44  |
| —   | Articolo 45  |
| —   | Articolo 46  |
| —   | Articolo 47  |
| Articolo 39                                   | Articolo 48  |
| Articolo 40                                   | Articolo 49  |
| Articolo 41                                   | Articolo 50  |
| Articolo 42                                   | Articolo 51  |
| Articolo 43                                   | Articolo 52  |
| Articolo 44                                   | Articolo 53  |
| Articolo 45                                   | Articolo 54  |
| Articolo 46                                   | Articolo 56  |
| Articolo 47                                   | Articolo 57  |
| Articolo 48                                   | Articolo 58  |
| Articolo 49, paragrafi 1 e 2                  | Articolo 59  |
| Articolo 49, paragrafo 3                      | Articolo 55  |
| Articolo 50, paragrafo 1                      | Articolo 63  |
| Articolo 50, paragrafi 2 e 3                  | Articolo 60  |
| Articolo 50, paragrafo 2 bis                  | Articolo 62  |
| Articolo 50, paragrafi da 4 a 4 <i>sexies</i> | Articolo 61  |
| —   | Articolo 64  |
| Articolo 50, paragrafi da 5 a 7               | Articolo 65  |
| —   | Articolo 66  |
| —   | Articolo 67  |
| —   | Articolo 68  |
| —   | Articolo 69  |
| —   | Articolo 70  |
| —   | Articolo 71  |
| —   | Articolo 72  |
| Articolo 51                                   | Articolo 73, paragrafi da 1 a 4, primo e quarto comma          |
| —   | Articolo 73, paragrafo 4, secondo e terzo comma, e paragrafo 5 |
| Articolo 52                                   | Articolo 74  |
| Articolo 53                                   | Articolo 75  |

| Regolamento (CE) n. 1013/2006 | Presente regolamento    |
|-------------------------------|-------------------------|
| <i>Articolo 54</i>            | <i>Articolo 76</i>      |
| <i>Articolo 55</i>            | <i>Articolo 77</i>      |
| <i>Articolo 56</i>            | <i>Articolo 78</i>      |
| <i>Articolo 57</i>            | —                       |
| <i>Articolo 58</i>            | <i>Articolo 79</i>      |
| <i>Articolo 58 bis</i>        | <i>Articolo 80</i>      |
| <i>Articolo 59 bis</i>        | <i>Articolo 81</i>      |
| —                             | <i>Articolo 82</i>      |
| —                             | <i>Articolo 83</i>      |
| <i>Articolo 60</i>            | <i>Articolo 84</i>      |
| Articoli da 61 e 62           | <i>Articolo 85</i>      |
| <i>Articolo 63</i>            | —                       |
| <i>Articolo 64</i>            | <i>Articolo 86</i>      |
| Allegati I A, I B e I C       | Allegati I A, I B e I C |
| Allegato II                   | Allegato II             |
| Allegato III                  | Allegato III            |
| Allegato III A                | Allegato III A          |
| Allegato III B                | Allegato III B          |
| Allegato IV                   | Allegato IV             |
| Allegato IV A                 | —                       |
| Allegato V                    | Allegato V              |
| Allegato VI                   | Allegato VI             |
| Allegato VII                  | Allegato VII            |
| —                             | Allegato VIII           |
| —                             | Allegato IX, parte 1    |
| Allegato VIII                 | Allegato IX, parte 2    |
| —                             | Allegato X              |
| Allegato IX                   | Allegato XI             |
| —                             | Allegato XII            |
| —                             | Allegato XIII           |